



COMUNE DI POLESELLA
Provincia di Rovigo

N. 17 Reg. Delib.

**VERBALE DI
DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE**

Seduta pubblica in Prima Convocazione

**OGGETTO: APPROVAZIONE DEL NUOVO REGOLAMENTO DI POLIZIA
MORTUARIA DEL COMUNE DI POLESELLA**

L'anno duemilaventisei, addì ventidue del mese di giugno alle ore 21:10 nell'ufficio Municipale di Polesella previo avvisi scritti in data 18/06/2026 ed inviati in tempo utile al domicilio dei Signori Consiglieri e previa partecipazione al Sig. Prefetto con nota n. 6777 del 18/06/2026 si è convocato il Consiglio Comunale in seduta pubblica di prima convocazione.

All'appello risultano:

FERRARESE EMANUELE	P	MAZZETTI MOSÉ	P
ROSSIN LORENA	A	RIGHETTI PINO	P
MARANGONI GIANLUCA	P	MODENA FRANCO	P
BURATTO ANDREA	P	PAVANI CONSUELO	A
COSIO DAMIANO	A	SARTO LUCA	P
POLATO MATTEO	P	RANZANI MASSIMO	P
TURRI DAVIDE	P		

Assiste all'adunanza il Segretario Comunale Dott. Ruggero Tieghi.

Constatato legale il numero degli interventi, il Sindaco, Emanuele FERRARESE, dichiara aperta la seduta e , previa designazione a scrutatori dei Consiglieri signori Sarto Luca, Polato Matteo e Mazzetti Mosé invita il Consiglio a discutere e deliberare sull'oggetto sopra indicato, compreso nell'ordine del giorno della odierna adunanza.

IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO che con deliberazione n. 9 del 14 febbraio 1992 il Consiglio comunale ha approvato il Regolamento di polizia mortuaria;

RILEVATO che il suddetto Regolamento necessita di una revisione completa al fine di adeguarlo alle numerose disposizioni normative intervenute dopo alla sua entrata in vigore, in particolare alla legge regionale del Veneto del 4 marzo 2010, n. 18;

CONSIDERATO che le preferenze dei cittadini in materia di sepoltura sono, negli ultimi anni, significativamente cambiate;

RITENUTO pertanto necessario adottare un nuovo Regolamento di polizia mortuaria e dei servizi cimiteriali, aggiornato alle disposizioni normative statali e regionali intervenute nel corso degli anni, nonché dotarsi di uno strumento amministrativo idoneo a disciplinare in modo organico, nell'ambito comunale, i servizi funerari, necroscopici, cimiteriali e di polizia mortuaria, con particolare riferimento alla cremazione, alla dispersione e all'affidamento delle ceneri, nonché alle ulteriori attività connesse alla cessazione della vita e alla custodia delle salme e dei cadaveri;

VISTA la proposta di adozione del Regolamento comunale di polizia mortuaria e dei servizi cimiteriali, composta da n. 78 (settantotto) articoli, che risponde alle odierne esigenze comunali;

VISTO l'art 25 bis dello Statuto comunale, il quale dispone che le norme regolamentari devono avere carattere di generalità e la loro efficacia è limitata all'ambito comunale, di norma non possono avere efficacia retroattiva, salvo i casi di deroga espressa prevista dalla legge e dal Consiglio comunale, motivata da esigenze di pubblico interesse;

ATTESA la propria competenza in materia, ai sensi dell'art. 42, comma 2, lett. a), del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, trattandosi di atto di natura regolamentare;

RITENUTO pertanto di approvare il nuovo Regolamento per polizia mortuaria e dei servizi cimiteriali che, in allegato alla presente, ne costituisce parte integrante e sostanziale;

ACQUISITI i pareri favorevoli rilasciati ai sensi dell'art. 49 del d.lgs. 267/2000;

TUTTO ciò premesso, con la seguente votazione in forma palese per alzata di mano:

Consiglieri presenti n.:	10
Consiglieri astenuti n.:	0
Consiglieri votanti n.:	10
Voti favorevoli n.:	10
Voti contrari n.:	0

DELIBERA

1. di approvare il nuovo "Regolamento comunale di polizia mortuaria e dei servizi cimiteriali", che in allegato alla presente deliberazione ne costituisce parte integrante e sostanziale;
2. di stabilire che, con l'entrata in vigore del nuovo Regolamento comunale di polizia mortuaria e dei servizi cimiteriali, il precedente regolamento deve intendersi abrogato, unitamente a tutte le disposizioni regolamentari comunali incompatibili con il nuovo testo.

VERBALE DEGLI INTERVENTI

PUNTO N. 2: “Approvazione del Regolamento comunale di Polizia mortuaria e dei servizi cimiteriali”.

FERRARESE EMANUELE - Sindaco:

Passiamo al punto n. 2 che è “Approvazione del Regolamento comunale di Polizia mortuaria e dei servizi cimiteriali”. Per questo punto faccio una breve introduzione. Innanzitutto mi è doveroso un ringraziamento agli uffici che hanno lavorato, dalla Dottoressa Ghirardini al Segretario Dottor Tieghi e anche altri dipendenti del Comune che hanno contribuito a questo lavoro.

Perché è stato messo mano al Regolamento? Perché c'era un Regolamento datato che oggettivamente non rispondeva più ad alcune esigenze che sono state recepite da richieste della popolazione e di conseguenza abbiamo preso l'occasione, uno, per rispondere ad alcune esigenze che si ritenevano corrette; due, per adeguare a livello normativo e anche formale il Regolamento.

Questo è il motivo dell'intervento su questo documento che vi è stato fornito ed è stato depositato con i dieci giorni di anticipo come da norma.

Se ci sono richieste o interventi, apro il dibattito e lascio la parola a chi vuole intervenire. Avvocato Modena, prego.

MODENA FRANCO - Consigliere “Polesella Domani”:

Io credo che nell'illustrazione del Sindaco debba essere fatta una considerazione sulle modifiche, sulle aggiunte introdotte. Io ho dato un'occhiata al Regolamento e ho visto che per esempio rispetto alle precedenti normative in materia di Polizia mortuaria, non erano state inserite nel Regolamento comunale precedente, mi pare che sia di più di trent'anni fa il precedente, le questioni relative alla cremazione, alla dispersione o la raccolta delle ceneri e via discorrendo. Io mi aspetterei una certa illustrazione tecnica di quelle che sono state le aggiunte fatte al Regolamento che io mi sono permesso qui di accennare, però mi aspetto credo un momento di maggiore illustrazione in questa sede per quanto concerne la motivazione anche in concreto delle modifiche introdotte.

FERRARESE EMANUELE - Sindaco:

Grazie Consigliere Modena. Ha toccato un paio degli elementi che sono stati modificati appunto perché, essendo così datato, negli anni sono subentrate modalità anche alternative di tumulazione o di deposito dei resti mortuari. In realtà il punto principale, che è quello che ha ricevuto delle richieste specifiche, che è quello che ci ha acceso la scintilla per poter lavorare su questo documento, era una impossibilità del vecchio Regolamento di dare tumulazione a persone che non fossero residenti nel Comune di Polesella. Questo, lo dico in maniera molto chiara, impediva l'avvicinamento dei resti di persone che, pur essendo familiari anche di primo grado, non potevano essere spostati al cimitero di Polesella; cosa che invece portava ad alcune richieste specifiche. Quindi è l'avvicinamento. Questo è più o meno il concetto.

E' stato normato, quindi è stato portato - qua chiedo supporto anche alla Dottoressa - mi pare fino al secondo grado di parentela. Se vogliamo entrare nello specifico possiamo anche lasciare la parola alla Dottoressa, se vuoi fare una specifica su questo o sui punti che ritieni, ti lascio la parola. Grazie.

Dott.ssa GHIRARDINI SIMONA – Responsabile Area Amministrativa:

Buonasera. Il Regolamento ha proprio lo scopo di aggiornare quello precedente sia come normativa, sia anche come esigenza della cittadinanza.

Faccio un po' gli articoli salienti: l'articolo 27 è il diritto di accoglimento in cimitero. Quindi non solo le persone residenti o morte a Polesella, ma anche quelle che non abitano più a Polesella ma sono state residenti. E così si dà anche la possibilità ai familiari, quindi parenti fino al terzo grado e gli affini fino al secondo, dei parenti delle persone residenti o tumulate nel cimitero di Polesella. Questa è stata un'esigenza proprio sentita da parte della cittadinanza.

Un'altra esigenza, sempre all'articolo 27, è quella di aumentare le nicchie o i resti mortali, le cassetine dei resti mortali, fino a tre per posto salma, in modo tale che ci sia l'avvicinamento delle famiglie. Quindi sarà aumentato di tre per i loculi, e invece due per le nicchie, perché ovviamente lo spazio è inferiore.

Un'altra esigenza: in caso di estumulazione, quindi quando poi la concessione finisce e quindi non c'è più il rinnovo da parte del concessionario, lì abbiamo messo le spese a carico dei familiari, perché il Comune si trovava ad affrontare delle spese molto elevate, sia di estumulazione, di raccolta quindi dei resti, e anche di cremazione. E quindi è giusto integrare sia il Regolamento, ma anche il contratto, con questa clausola.

Anche le lampade votive, sempre stessa cosa: negli anni precedenti abbiamo visto che molte persone non rinnovano, e quindi si è pensato appunto di eliminare il servizio dopo il primo sollecito, altrimenti si rischia di prorogare il servizio per anni, nonostante il mancato pagamento del canone.

Un'altra cosa molto importante che ha accennato l'Avvocato Molina è la parte della dispersione. Lì diciamo che la normativa sia nazionale che regionale non ha aiutato in questo campo, perché rispetto alla cremazione, la dispersione parlava della volontà del de cuius e non dei familiari. E quindi sembrava che fosse solo legato alla volontà testamentaria. In realtà poi nelle sentenze anche dei casi pratici che abbiamo dovuto affrontare, abbiamo rischiato anche delle cause legali, abbiamo sentito anche il Procuratore, molte sentenze aprivano un po' la strada, però senza un Regolamento che andasse a chiarire questa fase, questa parte, era difficile applicare. Quindi abbiamo pensato di estendere, sempre la dispersione è legata alla volontà del de cuius, ma può essere comunque approvata in qualsiasi modo valido, come può essere anche la testimonianza. E quindi sarà legata a un processo verbale dei familiari.

L'ultima riguarda il calcolo del rimborso in caso di rinuncia. Prima era un rimborso forfettario, invece adesso è una formula che è più precisa, e quindi si va a rimborsare esattamente quello che è il tempo non goduto. Queste sono le cose salienti.

FERRARESE EMANUELE - Sindaco:

Grazie Dottoressa. Se c'è un intervento ulteriore, lascio la parola.

MODENA FRANCO - Consigliere "Polesella Domani":

(Fuori microfono)

FERRARESE EMANUELE - Sindaco:

Stasera è sintetico il Consigliere Modena, fa molto piacere. Quindi se non ci sono ulteriori interventi, possiamo mettere al voto l'approvazione del punto n. 2 all'ordine del giorno che è "Approvazione del Regolamento comunale di Polizia mortuaria e dei servizi cimiteriali". Chi è favorevole per alzata di mano? Unanimità. Faccio la controprova: chi si astiene? Nessuno. Chi è contrario? Nessuno. Quindi ringraziando anche il gruppo di minoranza per la collaborazione, il punto n. 2 è approvato.



COMUNE DI POLESELLA

Provincia di Rovigo

REGOLAMENTO COMUNALE DI POLIZIA MORTUARIA E DEI SERVIZI CIMITERIALI

INDICE

TITOLO I – DISPOSIZIONI GENERALI

CAPO I – Disposizioni generali

- Art. 1 – Oggetto del Regolamento
- Art. 2 – Competenze
- Art. 3 – Responsabilità
- Art. 4 – Presunzione di legittimazione
- Art. 5 – Servizi gratuiti ed a pagamento
- Art. 6 – Atti a disposizione del pubblico

CAPO II – Depositi di osservazione ed obitori, casa funeraria, sala del commiato

- Art. 7 – Depositi di osservazione ed obitori
- Art. 8 – Casa funeraria
- Art. 9 – Sala del commiato

CAPO III – Feretri

- Art. 10 – Deposizione della salma nel feretro
- Art. 11 – Verifica e chiusura feretri
- Art. 12 – Feretri per inumazione, tumulazione, cremazione e trasporti
- Art. 13 – Piastrina di riconoscimento

CAPO IV – Trasporti funebri

- Art. 14 – Modalità del trasporto
- Art. 15 – Trasporti funebri – Requisiti dei mezzi di trasporto
- Art. 16 – Orario dei trasporti funebri
- Art. 17 – Norme generali per i trasporti funebri
- Art. 18 – Riti funebri
- Art. 19 – Trasferimento della salma durante il periodo di osservazione
- Art. 20 – Trasporto per e da altri Comuni per seppellimento e cremazione
- Art. 21 – Trasporto in luogo diverso dal cimitero
- Art. 22 – Trasporto di salme all'estero o dall'estero
- Art. 23 – Trasporti di ceneri e resti mortali
- Art. 24 – Rimessa delle autofunebri

TITOLO II – CIMITERI

CAPO I – Cimiteri

- Art. 25 – Disposizioni generali – Vigilanza
- Art. 26 – Servizio di custodia
- Art. 27 – Accoglimento nel cimitero – Diritto di sepoltura
- Art. 28 – Camera mortuaria
- Art. 29 – Ossario comune
- Art. 30 – Cinerario comune

CAPO II – Disposizioni generali e piano regolatore cimiteriale

- Art. 31 – Disposizioni generali
- Art. 32 – Piano regolatore cimiteriale

CAPO III – Inumazioni e tumulazioni

Art. 33 – Inumazioni

Art. 34 – Tumulazioni

Art. 35 – Divieto di riapertura sepolture

CAPO IV – Esumazioni ed estumulazioni

Art. 36 – Esumazioni ordinarie

Art. 37 – Esumazioni straordinarie

Art. 38 – Estumulazioni ordinarie e straordinarie

Art. 39 – Rifiuti cimiteriali

CAPO V – Cremazione

Art. 40 – Crematorio

Art. 41 – Registro della cremazione

Art. 42 – Modalità per il rilascio dell'autorizzazione alla cremazione

Art. 43 – Cremazione dei resti mortali – Irreperibilità della famiglia

Art. 44 – Urne cinerarie

Art. 45 – Affidamento dell'urna cineraria ai fini della conservazione

Art. 46 – Dispersione delle ceneri

Art. 47 – Sepoltura di urna cineraria in cimitero

Art. 48 – Cremazione delle salme inumate e delle salme tumulate

CAPO VI – Servizio di illuminazione votiva

Art. 49 – Servizio

CAPO VII – Polizia interna dei cimiteri

Art. 50 – Orario di apertura

Art. 51 – Divieti speciali

Art. 52 – Riti religiosi

TITOLO III – CONCESSIONI

CAPO I – Tipologie e manutenzione delle sepolture

Art. 53 – Sepolture private

Art. 54 – Durata delle concessioni

Art. 55 – Modalità di concessione

Art. 56 – Uso delle sepolture private

Art. 57 – Manutenzione

Art. 58 – Costruzione dell'opera – Termini

CAPO II – Subentri e Rinunce

Art. 59 – Subentro

Art. 60 – Rinuncia a concessione a tempo determinato

Art. 61 – Rinuncia a concessione di aree libere

Art. 62 – Rinuncia a concessione di aree con parziale o totale costruzione

Art. 63 – Rinuncia a concessione di manufatti della durata di anni 99 o perpetua

CAPO III – Revoca, decadenza, estinzione

Art. 64 – Revoca

Art. 65 – Decadenza

Art. 66 – Provvedimenti conseguenti la decadenza

Art. 67 – Estinzione

TITOLO IV – LAVORI PRIVATI NEI CIMITERI

CAPO I – Imprese e lavori privati

Art. 68 – Accesso al cimitero

Art. 69 – Autorizzazioni e permessi di costruzione di sepolture private e collocazione di ricordi funebri

Art. 70 – Recinzioni aree – Materiali di scavo

Art. 71 – Introduzione e deposito di materiali

Art. 72 – Orario di lavoro

Art. 73 – Sospensione dei lavori in occasione della commemorazione dei defunti

Art. 74 – Vigilanza

TITOLO V – DISPOSIZIONI VARIE E FINALI

CAPO I – Disposizioni varie

Art. 75 – Registro sepolture

CAPO II – Norme transitorie – Disposizioni finali

Art. 76 – Efficacia delle disposizioni del Regolamento

Art. 77 – Tariffe

Art. 78 – Norma finale e di rinvio

TITOLO I – DISPOSIZIONI GENERALI

Capo I – Disposizioni generali

Art. 1

Oggetto del Regolamento

1. Il presente regolamento disciplina, nell'ambito della competenza comunale, le attività inerenti alla polizia mortuaria e ai servizi cimiteriali, in conformità alla normativa statale e regionale.

2. Sono disciplinati, in particolare, la destinazione e l'uso dei cadaveri e dei resti mortali, i trasporti funebri, la gestione del cimitero e dei locali annessi, le concessioni cimiteriali, la cremazione, l'affidamento e la dispersione delle ceneri, nonché ogni altra attività connessa al decesso e alla custodia delle salme.

Art. 2

Competenze

1. Le funzioni comunali di polizia mortuaria sono esercitate dal Sindaco, quale Autorità sanitaria locale e Ufficiale di Governo, nonché dai responsabili dei servizi competenti, secondo le attribuzioni previste dagli articoli 107 e seguenti del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e dall'art. 4 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.

2. Restano ferme le competenze dell'Ufficiale dello Stato Civile e degli altri uffici comunali per quanto di rispettiva attribuzione.

3. Nel presente regolamento, il termine "Responsabile" indica il soggetto apicale cui è attribuita la competenza in materia di polizia mortuaria e servizi cimiteriali.

Art. 3

Responsabilità

1. Il Comune assicura, nell'ambito delle proprie competenze, la manutenzione, l'ordine e la vigilanza del cimitero.

2. Il Comune non risponde di danni derivanti da atti o comportamenti imputabili a terzi estranei al servizio o all'uso improprio di mezzi e attrezzature messe a disposizione del pubblico.

3. Restano ferme le responsabilità civili e penali previste dalla legge a carico degli autori di fatti dannosi.

Art. 4

Presunzione di legittimazione

1. Chiunque richieda servizi cimiteriali o concessioni si presume agisca in nome e per conto degli altri eventuali soggetti legittimati e con il loro consenso.

2. Il Comune resta estraneo alle controversie tra privati concernenti l'uso delle sepolture, limitandosi a mantenere fermo lo stato di fatto sino alla definizione della controversia.

Art. 5

Servizi gratuiti ed a pagamento

1. Sono gratuiti esclusivamente i servizi espressamente qualificati tali dalla legge o dal presente regolamento nei termini di seguito indicati:

- a) l'inumazione in campo comune per i defunti indigenti, appartenenti a famiglie bisognose o rispetto ai quali vi sia disinteresse dei familiari, purché il decesso sia avvenuto nel Comune o il defunto vi risiedesse al momento del decesso;
- b) il feretro per le salme di persone i cui familiari non risultino in grado di sostenere la spesa, sempre che non vi siano persone o Enti ed Istituzioni che se ne facciano carico in tutto o in parte;

2. Lo stato di indigenza o di bisogno è accertato dal Servizio sociale comunale secondo la normativa vigente e nel rispetto del regolamento in materia di erogazione di contributi sociali.

Tutti gli altri servizi sono soggetti al pagamento delle tariffe determinate dalla Giunta comunale.

Art. 6
Atti a disposizione del pubblico

1. Presso gli uffici comunali e il cimitero sono tenuti a disposizione del pubblico gli atti e i documenti la cui conoscenza sia ritenuta utile ai fini dell'esercizio dei diritti e delle facoltà previste dal presente regolamento.

Capo II – Depositi di osservazione ed obitori, casa funeraria, sala del commiato

Art. 7
Depositi di osservazione ed obitori

1. Il Comune assicura, nei limiti della capacità finanziaria, il servizio di osservazione e di obitorio in locali idonei sotto il profilo igienico-sanitario, anche mediante convenzionamento con strutture autorizzate.

2. L'ammissione nei depositi di osservazione e negli obitori avviene nei casi e secondo le modalità previste dalla normativa vigente.

3. In caso di morte per malattia infettiva compresa nell'elenco di cui all'articolo 2, comma 2, lettera g) della legge regionale 4 marzo 2010 n. 18, oppure quando il cadavere è portatore di radioattività, l'Azienda ULSS detta le prescrizioni ai fini della tutela della salute nelle varie fasi del procedimento.

Art. 8
Casa funeraria

1. Ai sensi dell'art. 16 della legge regionale n. 18/2010, per "casa funeraria" si intende la struttura autorizzata allo svolgimento delle seguenti attività:

- a) osservazione del cadavere;
- b) trattamento conservativo;
- c) trattamenti di tanatoprassi e tanatocosmesi;
- d) custodia ed esposizione del cadavere;
- e) attività proprie della sala del commiato.

2. La gestione della casa funeraria è subordinata a specifica autorizzazione del Comune, rilasciata ai soggetti abilitati all'esercizio dell'attività funebre.

3. Il locale destinato all'accoglimento e all'osservazione del cadavere deve essere direttamente accessibile dall'esterno e dotato di apparecchiature per la rilevazione e la segnalazione a distanza, idonee a consentire la sorveglianza del cadavere e l'eventuale riscontro di manifestazioni di vita.

Art. 9
Sala del commiato

1. L'art. 17 della legge regionale n. 18/2010 definisce "sala del commiato" la struttura destinata, a richiesta dei familiari o altri aventi titolo, a ricevere e tenere in custodia per brevi periodi nonché esporre il feretro per la celebrazione di riti di commemorazione e di dignitoso commiato.

2. La gestione della struttura può essere affidata a soggetti pubblici o privati ed è compatibile con l'attività funeraria previa comunicazione al Comune competente nelle forme previste dal regolamento comunale.

Capo III – Feretri

Art. 10

Deposizione della salma nel feretro

1. Nessuna salma può essere sepolta se non chiusa in feretro avente le caratteristiche di cui al successivo art. 12.

2. In ciascun feretro non si può racchiudere che una sola salma, ad eccezione della madre e del neonato, morti in concomitanza del parto o in conseguenza immediata del parto, che possono essere chiusi in uno stesso feretro.

3. La salma deve essere collocata nel feretro rivestita con abiti, preferibilmente di tessuti naturali o decentemente avvolta in lenzuola.

4. Se la morte è dovuta a malattia infettiva o il cadavere è portatore di radioattività, si applicano le disposizioni di cui al precedente articolo 7.

Art. 11

Verifica e chiusura feretri

1. L'addetto al trasporto è incaricato di pubblico servizio.

2. All'atto della chiusura del feretro la verifica dell'identità del defunto e la regolarità del confezionamento del feretro, in relazione al tipo di trasporto, sono effettuati direttamente dall'addetto al trasporto, il quale dichiara l'avvenuta esecuzione di tali adempimenti redigendo apposito verbale. Copia del verbale deve accompagnare il feretro e deve essere consegnato a chi riceve il feretro per la sepoltura o la cremazione.

Art. 12

Feretri per inumazione, tumulazione, cremazione e trasporti

1. Le caratteristiche dei feretri e la qualità dei materiali, per quanto attiene alle esigenze di tenuta e di resistenza meccanica, di biodegradabilità e di combustibilità, ai fini del trasporto, dell'inumazione, della tumulazione o della cremazione all'interno del territorio regionale, sono definite dalla Giunta regionale ai sensi dell'articolo 2, comma 2, lettera d), della legge regionale 4 marzo 2010, n. 18.

Art. 13

Piastrina di riconoscimento

1. Sul piano esterno superiore di ogni feretro è applicata apposita piastrina metallica, o in materiale refrattario per la cremazione, recante impressi in modo indelebile, il cognome e il nome della salma contenuta e le date di nascita e di morte.

2. Per la salma di persona sconosciuta, la piastrina contiene la sola indicazione della data di morte e gli eventuali altri dati certi.

Capo IV – Trasporti funebri

Art. 14

Modalità del trasporto

1. Il trasporto funebre, fatte salve le eccezionali limitazioni previste dall'art. 27 del Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, comprende il prelievo della salma dal luogo del decesso, dal deposito di osservazione, dall'obitorio o dalla casa funeraria, il trasferimento alla chiesa o al luogo in cui si svolgono le esequie, la sosta per il tempo strettamente necessario alla celebrazione del rito civile o religioso e il successivo proseguimento fino al cimitero o ad altra destinazione richiesta, seguendo il percorso più breve.

2. Durante il percorso non sono ammesse soste ulteriori, salvo casi di forza maggiore.

3. Per eventuali cerimonie diverse da quelle rituali è necessaria la preventiva autorizzazione del Sindaco o

di un suo delegato.

4. La vigilanza sui trasporti funebri è esercitata dal Comune, che si avvale dell'Azienda ULSS per gli aspetti igienico-sanitari.

Art. 15

Trasporti funebri – Requisiti dei mezzi di trasporto

1. Nel territorio del Comune i trasporti funebri, ovvero ogni trasferimento di cadavere o resti mortali dal luogo di decesso o di rinvenimento fino al luogo di sepoltura o di cremazione, ai sensi dell'art. 24 della legge regionale n. 18/2010, sono svolti esclusivamente con mezzi a ciò destinati.

2. I mezzi funebri devono essere dotati di un comparto destinato al feretro, nettamente separato dal posto di guida, rivestito internamente di materiale lavabile e disinfettabile. I mezzi funebri devono inoltre essere attrezzati con idonei sistemi che impediscano lo spostamento del feretro durante il trasporto.

3. Il proprietario del mezzo deve predisporre un piano di autocontrollo, a disposizione degli organi di vigilanza, ed annotare su apposito registro costantemente aggiornato il luogo di ricovero per la pulizia e sanificazione e la registrazione di tutte le operazioni effettuate.

4. Il trasporto funebre deve essere effettuato con le modalità previste dal Capo IV della legge regionale 4 marzo 2010, n. 18.

Art. 16

Orario dei trasporti funebri

1. I trasporti funebri sono effettuati in orari concordati con il Comune.

2. Gli orari dei funerali sono stabiliti tenendo conto, se necessario, delle indicazioni dei familiari, compatibilmente con l'organizzazione delle sepolture da effettuarsi nel cimitero.

Art. 17

Norme generali per i trasporti funebri

1. In tutti i trasporti, tra Comuni o tra Stati, i feretri devono essere conformi alle prescrizioni previste dai Capi IV e V della legge regionale 4 marzo 2010, n. 18.

2. Il trasporto tra Comuni o tra Stati può essere effettuato, sia in partenza sia in arrivo, con il medesimo carro funebre.

Art. 18

Riti funebri

1. I ministri di culto, sia della chiesa cattolica che degli altri culti di cui all'art. 8 della Costituzione, intervenuti all'accompagnamento funebre, si conformano alle disposizioni generali relative allo svolgimento dei funerali.

2. Il feretro può sostare in chiesa o luogo di culto comunque denominato o luogo di effettuazione dei riti richiesti, per il tempo necessario all'ordinaria cerimonia religiosa.

Art. 19

Trasferimento della salma durante il periodo di osservazione

1. Durante il periodo di osservazione previsto dall'art. 10 della legge regionale n. 18/2010, su richiesta dei familiari o di altri aventi titolo, il cadavere può essere trasferito al domicilio del defunto, alla struttura obitoriale o alla casa funeraria, anche se situati in un Comune diverso.

2. L'impresa funebre che esegue il trasferimento comunica tempestivamente all'Ufficiale dello Stato Civile e al medico necroscopo il nuovo luogo in cui il cadavere è trasferito per l'osservazione.

3. In caso di trasferimento durante il periodo di osservazione, il cadavere è collocato in un contenitore impermeabile non sigillato, in condizioni tali da non ostacolare eventuali manifestazioni di vita e da non arrecare pregiudizio alla salute pubblica.

4. I trasferimenti di cui ai commi precedenti, effettuati prima del funerale, si svolgono in forma privata e senza corteo.

5. In caso di morte dovuta a una malattia infettiva compresa nell'elenco di cui all'art. 2, comma 2, lettera g), della legge regionale 4 marzo 2010, n. 18, oppure se il cadavere è portatore di radioattività, l'Azienda ULSS impartisce le prescrizioni necessarie a tutela della salute nelle diverse fasi del procedimento.

6. A tal fine, il medico che accerta tali circostanze ne dà tempestiva comunicazione all'Azienda ULSS e al Comune.

Art. 20

Trasporto per e da altri Comuni per seppellimento o cremazione

1. Il trasporto di una salma verso il cimitero di un altro Comune è autorizzato con provvedimento amministrativo del Responsabile, su domanda degli interessati, secondo le modalità previste dalla normativa regionale.

2. Alla domanda deve essere allegata l'autorizzazione al seppellimento rilasciata dall'Ufficiale dello Stato Civile. In caso di traslazione successiva alla prima sepoltura, è sufficiente indicare i dati anagrafici del defunto.

3. Al provvedimento è successivamente allegata la certificazione dell'addetto al trasporto attestante la verifica prevista dall'art. 11.

4. Dell'autorizzazione al trasporto è dato avviso al Comune di destinazione e, se nel loro territorio sono rese onoranze, anche ai Comuni intermedi.

5. Di norma, le salme provenienti da altro Comune sono trasportate direttamente al cimitero, salvo che siano richieste speciali onoranze nel territorio comunale. Presso il cimitero si verifica la regolarità dei documenti e la conformità del feretro alla sepoltura prevista, ai sensi dell'art. 12, sulla base della documentazione prodotta.

6. In caso di decesso per malattia infettiva di cui all'art. 2, comma 2, lett. g), della legge regionale 4 marzo 2010, n. 18, l'Azienda ULSS impartisce le prescrizioni necessarie a tutela della salute pubblica.

7. L'autorizzazione all'inumazione, alla tumulazione o alla cremazione rilasciata dall'Ufficiale dello Stato Civile vale anche come autorizzazione al trasporto.

Art. 21

Trasporto in luogo diverso dal cimitero

1. Il trasporto di salme nell'ambito del Comune ma in luogo diverso dal cimitero, è autorizzato dal Responsabile a seguito di domanda degli interessati, nel rispetto delle norme previste dal d.P.R. 285/90 e dalla legge regionale 18/2010.

Art. 22

Trasporto di salme all'estero o dall'estero

1. Il trasporto di salme per o da altro Stato ha una diversa regolamentazione a seconda che si tratti di Stati aderenti, come l'Italia, alla Convenzione internazionale di Berlino 10 febbraio 1937, approvata con R.D. 1° luglio 1937, n. 1379 o di Stati non aderenti a tale Convenzione; nel primo caso si applicano le prescrizioni di cui all'art. 27 del D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285, nel secondo, quelle di cui agli artt. 28 e 29 dello stesso Regolamento.

2. Le autorizzazioni di cui agli articoli 27, 28 e 29 del d.P.R. n. 285/1990, sono rilasciate dai soggetti competenti come individuati dalla normativa regionale.

Art. 23

Trasporto di ceneri e resti mortali

1. Il trasporto sia nel territorio comunale che fuori di esso di ossa umane, di resti mortali assimilabili e di ceneri deve essere autorizzato dal Comune ove sono depositati.

2. Se il trasporto è da o per Stato estero, provvede l'autorità competente di cui agli articoli 27, 28 e 29 del decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1990, n. 285, quali applicabili a seguito del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 26 maggio 2000 e dei provvedimenti regionale attuativi.

3. Le misure precauzionali igieniche stabilite per il trasporto di salme, non si applicano al trasporto di ceneri, ossa umane e resti mortali assimilabili.

4. Le ossa umane ed i resti mortali assimilabili devono essere raccolti, di norma, in una cassetta di zinco, chiusa con saldatura, anche a freddo e recante nome e cognome del defunto o, se sconosciuto, l'indicazione del luogo e della data di rinvenimento. È ammesso l'impiego di contenitori in altro materiale quando ciò sia previsto per particolari situazioni o trattamenti.

5. Le ceneri devono essere raccolte in urne sigillate con ceralacca, piombo o altro analogo sistema e riportante i dati identificativi del defunto.

6. Il trasporto di ossa chiuse in cassetta metallica ed il trasporto di ceneri in urna cineraria può essere eseguito dai familiari con mezzi propri previa autorizzazione rilasciata dal competente Ufficio.

Art. 24

Rimessa delle autofunebri

1. Le rimesse delle autofunebri devono possedere i requisiti igienico-sanitari previsti dalla normativa vigente.

TITOLO II – CIMITERI

Capo I – Cimiteri

Art. 25

Disposizioni generali – Vigilanza

1. È vietato seppellire cadaveri in luoghi diversi dal cimitero comunale, salvo i casi autorizzati dagli articoli 102 e 105 del d.P.R. 10 settembre 1990, n. 285 e dalle eventuali norme regionali.

2. L'ordine e la vigilanza del cimitero spettano al Comune, che vi provvede mediante proprio personale o personale incaricato dal soggetto gestore.

3. Il Comune provvede alla manutenzione, alla custodia e agli altri servizi cimiteriali mediante le forme di gestione ritenute idonee e legittime.

4. Sono riservate esclusivamente al Comune o al soggetto gestore del cimitero le operazioni di inumazione, tumulazione, cremazione, traslazione di salme, resti mortali, ceneri, nati morti, prodotti abortivi e del concepimento, resti anatomici, nonché le operazioni di esumazione ed estumulazione e le funzioni previste dagli articoli 52, 53 e 81 del d.P.R. 10 settembre 1990, n. 285.

5. Il dirigente del Servizio di Igiene Pubblica dell'Azienda ULSS esercita il controllo sul funzionamento del cimitero per gli aspetti igienico-sanitari e propone al Comune i provvedimenti necessari ad assicurarne il regolare svolgimento.

Art. 26

Servizio di custodia

1. Il Comune assicura il servizio di custodia del cimitero mediante proprio personale o personale incaricato dal soggetto gestore.

2. Il custode, o il personale incaricato dal soggetto gestore, è responsabile della custodia, della manutenzione del cimitero e dei servizi che vi si svolgono. In particolare:

- per ogni cadavere ricevuto, ritira e conserva l'autorizzazione al seppellimento rilasciata dall'Ufficiale dello Stato Civile;
- assiste alle operazioni di inumazione e tumulazione;
- annota nell'apposito registro le inumazioni, le tumulazioni, le cremazioni e le variazioni conseguenti a esumazioni, estumulazioni o traslazioni di salme e resti mortali, con le indicazioni previste dal d.P.R. 10 settembre 1990, n. 285. Il registro deve essere tenuto con diligenza, esibito su richiesta degli uffici comunali e conservato presso l'ufficio del custode;
- cura l'apposizione dei ceppi regolamentari sulle fosse di inumazione;
- coordina le esumazioni e le estumulazioni ordinarie e assiste a quelle straordinarie disposte dall'Autorità giudiziaria, redigendo ogni volta apposito verbale da trasmettere in copia al Comune;
- vigila affinché ogni intervento su salme o tombe sia debitamente autorizzato;

- regola l'apertura al pubblico del cimitero secondo gli orari stabiliti dal Sindaco;
- durante l'orario di apertura, vigila sul rispetto delle norme e dei divieti previsti dal presente regolamento da parte dei visitatori e verifica che la costruzione di sepolcri privati, l'installazione di lapidi e ogni altro intervento di privati nel cimitero siano debitamente autorizzati;
- controlla che i concessionari provvedano alla manutenzione delle tombe private;
- assicura il buon andamento del cimitero e svolge ogni altra attività necessaria all'esecuzione del presente regolamento.

Art. 27

Accoglimento nel cimitero – Diritto di sepoltura

1. Nel cimitero comunale, salvo sia richiesta altra destinazione, sono accolte, senza distinzione di origine, di cittadinanza o religione:

- a) le salme delle persone nate nel territorio comunale;
- b) le salme delle persone morte nel territorio comunale, qualunque ne fosse in vita la residenza;
- c) le salme delle persone morte fuori del Comune purché aventi in esso, in vita, l'ultima residenza, ovvero già residenti nel territorio comunale;
- d) i nati morti ed i prodotti del concepimento previsti dalla normativa vigente;
- e) i resti mortali, ossa umane e ceneri delle persone di cui alle lettere a), b), c), d) del comma 1.

2. La sepoltura di salme, resti mortali, ossa umane o ceneri dei soggetti di cui al comma 1 avviene nel cimitero, nei limiti della disponibilità ricettiva o di eventuali limitazioni d'ordine gestionale.

3. Nei loculi, ossari, tombini e cinerari possono essere tumulate, per un massimo di tre e comunque fino a capienza, salme, urne cinerarie o cassette individuali di ossa umane di coniuge, parente entro il terzo grado o affini entro il secondo grado del defunto per cui si acquisisce la concessione o convivente dichiarato anagraficamente.

4. Nei loculi, tombini, ossari e cinerari del cimitero sono altresì accolte salme, ossa umane e ceneri di persone non comprese fra quelle di cui al comma 1, che siano però per i soggetti residenti o sepolti nel cimitero comunale, coniuge, parenti entro il terzo grado, affini entro il secondo grado del defunto o convivente dichiarati anagraficamente. Sono altresì accolte ossa o ceneri di defunti già sepolti in sepolcri privati familiari o di collettività presente nel cimitero comunale.

5. Ai fini dell'applicazione del presente articolo, per i deceduti presso ospedali, case di cura, di riposo o similari aventi sede fuori del territorio comunale, è considerata come ultima la residenza in vigore all'atto dell'ingresso in tali istituti.

6. La Giunta comunale può disporre la sepoltura nel cimitero comunale di salme, resti mortali, ossa umane o ceneri in deroga al presente articolo, qualora vi sia sufficiente capacità ricettiva.

Art. 28

Camera mortuaria

1. La camera mortuaria è il luogo destinato alla sosta dei feretri prima della sepoltura o della cremazione.

Art. 29

Ossario comune

1. L'ossario comune è il luogo destinato alla raccolta delle ossa completamente mineralizzate provenienti dalle esumazioni ed estumulazioni nel caso in cui non siano richieste dai familiari per la collocazione in altra sepoltura.

Art. 30

Cinerario comune

1. Nel cinerario comune devono essere conservate le ceneri provenienti dai casi di cremazione contemplati dal presente Regolamento per i quali il defunto, i familiari, i discendenti o altri aventi titolo, non abbiano provveduto diversamente.

2. Il cinerario comune è costituito da un manufatto costruito sopra o sotto il livello del suolo e realizzato in modo che le ceneri, da inserire in forma indistinta, non siano visibili dal pubblico.

Capo II – Disposizioni generali e piano regolatore cimiteriale

Art. 31

Disposizioni generali

1. Il cimitero comprende campi comuni destinati alle inumazioni ordinarie della durata di 10 anni.

2. Compatibilmente con le esigenze dei campi comuni, il cimitero dispone anche di aree e manufatti destinati a sepolture private individuali, familiari e collettive, nei limiti e secondo le modalità previste dall'art. 90 e seguenti del d.P.R. 10 settembre 1990, n. 285.

3. Per le sepolture private, il piano regolatore cimiteriale individua l'ubicazione e la dimensione delle aree, le diverse tipologie di opere e le relative caratteristiche tecniche e strutturali, in relazione ai vari sistemi costruttivi, nel rispetto degli artt. 76 e 91 del d.P.R. 10 settembre 1990, n. 285 e dell'art. 32 del presente regolamento. Fino all'adozione del piano regolatore cimiteriale, provvede la Giunta comunale con propria deliberazione.

4. Con l'approvazione del piano regolatore cimiteriale, il Comune, mediante deliberazione del Consiglio comunale, adotta anche le norme di edilizia cimiteriale relative alle diverse tipologie di opere e alle rispettive caratteristiche tecniche e strutturali, in conformità al d.P.R. 10 settembre 1990, n. 285 e alle successive circolari esplicative.

Art. 32

Piano regolatore cimiteriale

1. Il Consiglio comunale approva il piano regolatore cimiteriale, ai sensi del capo X del d.P.R. 10 settembre 1990, n. 285, in modo da assicurare il soddisfacimento delle esigenze del servizio per un periodo di almeno 20 anni.

2. Il piano è sottoposto al parere preliminare dei competenti servizi dell'Azienda ULSS. Si applica l'art. 139 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e successive modificazioni.

3. Nella redazione del piano, il Responsabile dell'Ufficio Tecnico tiene conto, in particolare:

- dell'andamento medio della mortalità nel territorio di competenza, sulla base dei dati statistici dell'ultimo decennio e di adeguate proiezioni, formulate anche tenendo conto dei dati resi disponibili dagli organismi nazionali competenti;

- della valutazione della capacità ricettiva esistente, distinguendo le attuali dotazioni di posti salma per inumazione e tumulazione, nonché di nicchie ossario e cinerarie, anche in rapporto alla durata delle concessioni;

- dell'evoluzione nel tempo delle diverse tipologie di sepoltura e delle pratiche funerarie;

- delle eventuali maggiori disponibilità di posti salma ricavabili nel cimitero esistente mediante un uso più razionale delle aree e dei manufatti, anche in relazione ai periodi di concessione e ai sistemi tariffari adottati;

- dei fabbisogni futuri di aree, manufatti e servizi, in rapporto alla domanda attuale e potenziale di inumazioni, tumulazioni e cremazioni;

- degli oneri derivanti dalle scelte di programmazione cimiteriale, sia in fase di attuazione sia in termini di costi finali, nonché delle prevedibili entrate e uscite valutabili sulla base della proposta di piano regolatore cimiteriale;

- delle aree soggette a tutela monumentale e dei monumenti funebri di pregio, per i quali devono essere previste specifiche norme di conservazione e restauro;

- di ogni altro elemento utile e necessario alla programmazione, al fine di garantire il fabbisogno cimiteriale.

4. Nel cimitero sono individuati spazi o aree costruite da destinare a:

- campi di inumazione;

- campi destinati a fosse per sepolture private ad inumazione;

- campi destinati alla costruzione di sepolture private a tumulazione individuale, familiare o collettiva;

- tumulazioni individuali;
- manufatti per tumulazioni a posti plurimi;
- aree destinate alla dispersione delle ceneri e/o all'interramento delle stesse o delle urne cinerarie;
- nicchie ossario e cinerarie;
- ossario comune;
- cinerario comune.

5. La delimitazione degli spazi e delle sepolture in essi previste deve risultare dalla planimetria di cui all'art. 54 del d.P.R. 10 settembre 1990, n. 285. Ove necessario, la planimetria è corredata da tavole di dettaglio in scala adeguata.

6. Il cinerario comune deve avere dimensioni, in superficie e profondità, proporzionate al numero previsto di cremazioni locali ed essere realizzato secondo progetti edilizi ispirati a motivi ornamentali consoni alla natura del rito.

7. Il piano regolatore cimiteriale individua, inoltre, le aree da concedere per la costruzione di sepolture private a tumulazione e stabilisce, per ciascuna tipologia di sepolcro, le dimensioni massime costituenti norme tecniche di edilizia cimiteriale, in relazione alla tipologia costruttiva e alla conformazione dell'impianto cimiteriale.

8. Il Comune revisiona il piano regolatore cimiteriale ogni cinque anni, nonché in caso di realizzazione di un nuovo cimitero o di modifiche o ampliamenti di quello esistente, per valutare eventuali variazioni nelle tendenze delle sepolture, seguendo le stesse procedure previste per la prima approvazione.

9. Presso gli uffici comunali è depositata una planimetria del cimitero esistente, estesa anche alle aree circostanti e comprensiva delle zone di rispetto cimiteriale.

Capo III – Inumazioni e tumulazioni

Art. 33

Inumazioni

1. L'inumazione è la sepoltura nel terreno per il tempo necessario a consentire la completa mineralizzazione della salma: il termine è definito in via ordinaria in 10 anni ed è un servizio non a pagamento.

2. Le aree destinate all'inumazione sono ubicate su suolo idoneo per struttura geologica e mineralogica, per proprietà meccaniche e fisiche, atte ad agevolare il processo di mineralizzazione dei cadaveri. Il fondo della fossa per l'inumazione dista almeno 50 centimetri dalla falda freatica.

3. Le aree di inumazione sono divise in riquadri e le fosse sono identificate su planimetria: i vialetti fra le fosse non possono invadere lo spazio destinato all'accoglimento delle salme, devono essere tracciati lungo il percorso delle spalle di 50 cm. che separano le singole fosse e devono essere provvisti di sistemi fognanti destinati a convogliare le acque meteoriche lontano dalle fosse di inumazione.

4. La fossa può avere pareti laterali di elementi scatolari a perdere, dotati di adeguata resistenza e con supporti formanti un'adeguata camera d'aria intorno al feretro.

5. Tra il piano di campagna del campo di inumazione ed i supporti è interposto uno strato di terreno non inferiore a 70 cm.

6. Le fosse per inumazione di cadaveri di persone di oltre 10 anni di età hanno una profondità non inferiore ai 200 centimetri. Nella parte più profonda hanno una lunghezza di almeno 220 centimetri e la larghezza di almeno 80 centimetri e distano l'una dall'altra almeno 50 centimetri per ogni lato.

7. Le fosse per l'inumazione di cadaveri di bambini fino a 10 anni di età hanno una profondità non inferiore a 200 centimetri. Nella parte più profonda hanno una lunghezza di 150 centimetri e la larghezza di 50 centimetri e distano l'una dall'altra almeno 50 centimetri per ogni lato.

8. La superficie della fossa lasciata scoperta per favorire l'azione degli agenti atmosferici nel terreno è pari ad almeno 60 cm. quadrati per fossa di adulti e a 30 cm. quadrati per fossa di bambini.

9. Per i nati morti ed i prodotti abortivi per i quali è richiesta l'inumazione, si utilizzano fosse di misure adeguate alla dimensione del feretro con una distanza tra l'una e l'altra fossa di non meno di 50 centimetri per ogni lato. Per l'inumazione di parti anatomiche riconoscibili si utilizzano fosse di misure adeguate alla dimensione, senza obbligo di distanze l'una dall'altra purché ad una profondità di almeno 70 centimetri.

10. Ogni salma destinata all'inumazione è chiusa in cassa e sepolta in fossa separata dalle altre; soltanto madre e neonato morti in concomitanza del parto, possono essere chiusi in una stessa cassa.

11. Per le inumazioni delle salme si utilizza la sola cassa di legno. In caso di richiesta di sepoltura col solo lenzuolo di fibra naturale o con altro materiale biodegradabile, il comune può rilasciare l'autorizzazione, previo parere favorevole dell'Azienda ULSS, ai fini di cautela igienico-sanitaria.

12. Nelle aree di inumazione sono destinati inoltre i feretri provenienti dalle esumazioni o estumulazioni ordinarie al fine della completa mineralizzazione dei resti mortali: il periodo di rotazione in detti campi può essere abbreviato a cinque anni.

Art. 34 **Tumulazioni**

1. Sono a tumulazione le sepolture di feretri, cassette per resti mortali od ossa o urne cinerarie in opere murarie: loculi, nicchie o tombe di famiglia costruite dai concessionari di aree o anche dal Comune, in cui siano conservate le spoglie mortali in feretri, cassette o urne, per un periodo di tempo determinato o, se sorte prima del 10 febbraio 1976, per durata indeterminata, ove risulti espressamente dal regolare atto di concessione a suo tempo stipulato.

2. La tumulazione del feretro è la collocazione dello stesso in loculo per esservi conservato per almeno venti anni, come stabilito dalla legge regionale ed avviene a richiesta degli interessati, secondo la normativa vigente in materia di concessioni pubbliche.

3. Per le nuove costruzioni all'interno del cimitero devono essere rispettati i seguenti requisiti generali previsti dalla normativa vigente:

a) la struttura del loculo destinato alla tumulazione dei feretri, sia che venga costruita interamente in opera o che sia costituita da elementi prefabbricati, deve rispondere ai requisiti richiesti per la resistenza delle strutture edilizie, con particolare riferimento alle disposizioni per la realizzazione delle costruzioni in zone sismiche. I piani orizzontali devono essere dimensionati per un sovraccarico di almeno 2.000 N/m²;

b) il piano di appoggio del feretro deve essere inclinato verso l'interno in modo da evitare l'eventuale fuoriuscita di liquidi, con pendenza del 3% longitudinalmente e del 6% quando i feretri sono posti trasversalmente;

c) i loculi per la tumulazione di feretri devono avere misure di ingombro libero interno non inferiore alle seguenti misure stabilite dalla Circolare del Ministero della Sanità 24 giugno 1993 n. 24: m. 2,25 di lunghezza, m. 0,75 di larghezza e m. 0,70 di altezza, al netto dello spessore corrispondente alla parete di chiusura di cui all'art. 76, commi 8 e 9 del d.P.R. n. 285/1990:

d) la misura di ingombro libero interno per tumulazione in ossarietto individuale non dovrà essere inferiore ad un parallelepipedo col lato più lungo di cm. 70, di larghezza cm. 30 e di altezza cm. 30;

e) per le nicchie cinerarie individuali dette misure non potranno essere inferiori a cm. 30 per larghezza e altezza e cm. 50 di lunghezza.

4. Nei loculi è consentita, su richiesta, la collocazione di resti mortali o ceneri insieme alle salme di congiunti già tumulate o da tumulare successivamente, mediante l'inserimento:

- fino a tre contenitori con resti ossei provenienti da esumazioni o estumulazioni ordinarie, a seguito della completa mineralizzazione;

- fino a tre urne cinerarie contenenti le ceneri derivanti dalla cremazione.

5. Nelle nicchie ossario e cinerarie possono essere collocate, in base allo spazio disponibile, fino a due cassette metalliche contenenti resti ossei e/o una o più urne cinerarie.

6. Nelle tombe e in altre sepolture private, su richiesta, la collocazione di resti mortali o ceneri insieme alle salme di congiunti già tumulate o da tumulare successivamente avverrà fino a capienza.

7. Per quanto attiene alle caratteristiche dei feretri, si applicano le norme di cui agli articoli 30 e 31 del decreto del Presidente della Repubblica 1° settembre 1990, n. 285, mentre per le modalità di tumulazione e per le caratteristiche costruttive, si applicano le norme di cui agli articoli 76 e 77 del decreto stesso o, per entrambe, le norme di legge e regolamenti regionali.

Art. 35 **Divieto di riapertura sepolture**

1. Sia le fosse contenenti i feretri chiuse e murate, che le sepolture distinte, possono essere riaperte:
 - al termine del periodo di inumazione;
 - alla scadenza della concessione;
 - per ordine dell'Autorità giudiziaria;
 - per autorizzazione del Sindaco o di un suo incaricato nei casi previsti dagli artt. 36 e 37;
 - per l'introduzione di cassetine contenenti resti mortali provenienti da esumazione, estumulazione o cremazione.

CAPO IV – Esumazioni ed estumulazioni

Art. 36

Esumazioni ordinarie

1. Nel cimitero comunale, il turno ordinario di inumazione è di 10 anni. Sono equiparate alle inumazioni ed esumazioni ordinarie anche quelle conseguenti a una nuova sepoltura per mancata completa mineralizzazione dopo il primo decennio o ventennio; in quest'ultimo caso, il periodo di inumazione è ridotto ad almeno 5 anni.

2. Le esumazioni ordinarie sono disposte con ordinanza del Sindaco o di un suo delegato.

3. Le fosse liberate dai resti del feretro sono destinate a nuove inumazioni.

4. Le esumazioni ordinarie possono essere effettuate in qualsiasi periodo dell'anno. Di norma, è preferibile evitare i mesi di maggio, giugno, luglio, agosto e settembre e non è richiesta la presenza di operatori sanitari.

5. Delle esumazioni è data comunicazione alla cittadinanza con almeno due mesi di anticipo, mediante affissione nel cimitero e pubblicazione all'Albo online dell'ordinanza sindacale. I familiari interessati sono invitati a presentarsi presso il Comune per concordare la destinazione dei resti mortali. In tal caso, le ossa o i resti devono essere raccolti in una cassetta di zinco, come previsto dal d.P.R. 10 settembre 1990, n. 285. In assenza di richieste da parte dei familiari, i resti sono collocati nell'ossario comune.

6. L'esumazione ordinaria di una singola salma può essere effettuata anche prima della scadenza, su richiesta dei familiari interessati, purché non arrechi danno alle tombe circostanti.

7. Su richiesta degli aventi diritto, il Sindaco o un suo delegato può autorizzare, alla scadenza del periodo decennale, la cremazione dei resti mortali provenienti da esumazione, senza procedere a una nuova inumazione.

8. In assenza di interesse da parte dei familiari, avvisati secondo le modalità previste dal comma 5, il Sindaco o un suo delegato può autorizzare, alla scadenza del periodo decennale, la cremazione dei resti mortali provenienti da esumazione, senza procedere a una nuova inumazione.

Art. 37

Esumazioni straordinarie

1. L'esumazione straordinaria delle salme inumate può essere eseguita prima del prescritto turno di rotazione, per ordine dell'Autorità giudiziaria oppure a richiesta dei familiari e dietro autorizzazione del Sindaco o suo delegato, per trasferimento ad altra sepoltura dello stesso o in altro cimitero o per la cremazione.

2. Salvo che per le esumazioni disposte dall'Autorità giudiziaria, le esumazioni straordinarie si possono effettuare solo nei periodi stabiliti dall'art. 84 del decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1990, n. 285.

3. Prima di procedere ad operazioni cimiteriali di esumazione straordinaria occorre verificare dal registro delle cause di morte tenuto dall'Azienda ULSS se la malattia causa di morte sia compresa nell'elenco delle malattie infettive o diffusive pubblicato dal Ministero della sanità. Qualora sia accertato che si tratta di salma di persona morta di malattia infettiva-diffusiva, l'esumazione straordinaria è eseguita a condizione che siano

trascorsi almeno due anni dalla morte e che il dirigente del competente servizio dell'Azienda ULSS dichiara che non sussiste alcun pregiudizio per la pubblica salute.

4. Le esumazioni straordinarie per ordine dell'Autorità giudiziaria sono eseguite, anche in deroga a quanto previsto dal comma precedente e con le cautele e prescrizioni dettate, caso per caso, dal competente organo dell'Azienda ULSS, alla presenza del personale del competente servizio dell'Azienda ULSS salvo che la stessa non abbia provveduto a definire in via preventiva le cautele da adottare in relazione alle specifiche situazioni prevedibili. In tale ultimo caso è sufficiente la presenza del personale comunale o del soggetto gestore.

5. Le esumazioni straordinarie sono eseguite con il cimitero chiuso al pubblico. Alle operazioni possono assistere i familiari del defunto.

6. In caso di esumazioni straordinarie, a richiesta dei privati, deve essere presentata domanda, con indicazione delle generalità del deceduto, la causa del decesso e le ragioni dell'esumazione.

7. Sono a carico del richiedente le spese dell'esumazione straordinaria.

Art. 38

Estumulazioni ordinarie e straordinarie

1. Le estumulazioni di feretri si distinguono in ordinarie, se effettuate alla scadenza della concessione, e straordinarie, se effettuate prima della scadenza per trasferimento ad altra sede o sepoltura, per riduzione in resti mortali, quando possibile, oppure per avvio alla cremazione nel caso di salma non completamente mineralizzata.

2. Le estumulazioni prima della scadenza della concessione sono consentite su richiesta dei familiari interessati o per ordine dell'Autorità giudiziaria.

3. I feretri sono estumulati secondo la programmazione del Comune.

4. I resti ossei rinvenuti possono essere raccolti in cassette di zinco e collocati, su richiesta dei familiari o degli aventi diritto, in cellette ossario, loculi o tombe in concessione.

5. Se la salma estumulata non è completamente mineralizzata, i familiari o gli aventi diritto devono presentare domanda di cremazione dei resti mortali. In tal caso non è consentita una nuova tumulazione né una nuova inumazione.

6. In assenza di domanda, alla scadenza delle concessioni a tempo determinato i resti mortali sono collocati nell'ossario comune oppure avviati alla cremazione, ai sensi dell'art. 3, lett. g), della legge 30 marzo 2001, n. 130.

7. È vietato eseguire sulle salme estumulate non completamente mineralizzate operazioni dirette a ridurre il cadavere in contenitori di dimensioni inferiori a quelle della cassa con cui è stato tumulato.

8. Le estumulazioni si svolgono durante l'orario di chiusura del cimitero al pubblico, impedendo l'accesso alle aree interessate. I familiari possono assistere alle operazioni.

9. Le spese del servizio di estumulazioni sono a carico dei familiari anche in caso di rinuncia della concessione.

Art. 39

Rifiuti cimiteriali

1. I rifiuti provenienti dalle esumazioni o estumulazioni sono raccolti e selezionati per il recupero oppure smaltiti secondo la normativa vigente in materia; durante le operazioni nessuno può prelevare parte del cadavere, di indumenti, di oggetti rinvenuti, ad eccezione dell'Autorità giudiziaria.

CAPO V – Cremazione

Art. 40

Crematorio

1. Il Comune non dispone di impianto di cremazione e conseguentemente, per procedere alla cremazione, si avvale degli impianti esistenti anche nelle provincie limitrofe.

2. Il pagamento del servizio è a carico dei familiari o eredi.

Art. 41

Registro della cremazione

1. È istituito il registro comunale per la cremazione, tenuto dall'Ufficio dello Stato Civile.
2. Nel registro sono annotate le modalità con cui il richiedente ha espresso la volontà di essere cremato. La sola iscrizione nel registro non costituisce manifestazione di volontà alla cremazione. La volontà può comprendere anche la dispersione delle ceneri o l'affidamento dell'urna cineraria.
3. I cittadini che si avvalgono del testamento olografo per esprimere tale volontà possono depositarlo presso l'Ufficio comunale che tiene il registro, che lo conserva in luogo protetto. A tal fine è predisposto un apposito modello di dichiarazione. Insieme al testamento, il cittadino deve depositare anche le istruzioni e le indicazioni necessarie per la sua pubblicazione in caso di decesso, ai sensi dell'art. 620 del codice civile. In ogni caso, i relativi costi non possono gravare sul Comune.
4. In qualsiasi momento, il soggetto iscritto può chiedere la cancellazione delle modalità con cui ha espresso la propria volontà di essere cremato oppure il ritiro del testamento olografo depositato.
5. L'ufficio competente informa inoltre il cittadino che, in caso di trasferimento della residenza in un altro Comune del Veneto, deve rinnovare l'iscrizione nel registro del nuovo Comune di residenza. Il cittadino è altresì informato che tale disciplina si applica esclusivamente nel territorio della Regione Veneto.

Art. 42

Modalità per il rilascio dell'autorizzazione alla cremazione

1. L'autorizzazione alla cremazione è rilasciata dall'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di decesso, nel rispetto della volontà espressa dal defunto o dai suoi familiari, previa presentazione dei seguenti documenti:
 - a) estratto della disposizione testamentaria da cui risulti in modo chiaro la volontà del defunto di essere cremato. Per chi, al momento del decesso, risulti iscritto a un'associazione riconosciuta che abbia tra i propri fini la cremazione dei cadaveri dei propri associati, è sufficiente una dichiarazione in carta libera, scritta e datata, sottoscritta dall'associato; se questi non è in grado di scrivere, la dichiarazione deve essere confermata da due testimoni. La dichiarazione deve esprimere chiaramente la volontà di essere cremato ed essere convalidata dal presidente dell'associazione;
 - b) in mancanza di disposizione testamentaria o di altra manifestazione di volontà del defunto, dichiarazione resa all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di decesso o di residenza dal coniuge oppure, in mancanza, dal parente più prossimo individuato ai sensi degli articoli 74, 75, 76 e 77 del codice civile; in presenza di più parenti dello stesso grado, è richiesta la maggioranza assoluta di essi. La dichiarazione è resa mediante processo verbale. Se la volontà è manifestata all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di decesso, questi trasmette immediatamente il relativo verbale all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di ultima residenza del defunto;
 - c) dichiarazione di volontà resa dai legali rappresentanti, nel caso di minori o persone interdetteste;
 - d) certificato, in carta libera, del medico necroscopo attestante l'assenza di sospetto che la morte sia dovuta a reato;
 - e) in caso di morte improvvisa o sospetta, nulla osta dell'Autorità giudiziaria con espressa indicazione che il cadavere può essere cremato;
 - f) eventuale documentazione attestante la volontà espressa dal defunto in merito alla dispersione delle ceneri o all'affidamento familiare dell'urna cineraria.
2. Il Comune autorizza la cremazione delle persone decedute nel proprio territorio o già qui sepolte.

Art. 43

Cremazione dei resti mortali - Irreperibilità della famiglia

1. Il Comune può disporre la cremazione delle ossa raccolte nell'ossario comune o ad esso destinate, e dei resti mortali provenienti da esumazione od estumulazione ordinaria. A tal fine l'Ufficiale dello Stato Civile, su richiesta dei servizi cimiteriali e previo assenso dei soggetti di cui alla lettera b), numero 3) dell'art. 3 della legge 30 marzo 2001, n. 130, o, in caso di mancato interesse dei familiari o loro irreperibilità, dopo sessanta giorni dalla pubblicazione nell'Albo Pretorio del Comune di uno specifico avviso, autorizza la cremazione delle salme inumate da almeno 10 anni e delle salme tumulate da almeno 20 anni.

Articolo 44

Urne cinerarie

1. Compiuta la cremazione, le ceneri sono diligentemente raccolte in apposita urna cineraria che viene sigillata. L'urna deve essere di materiale resistente, idoneo al tipo prescelto di conservazione.
2. Ciascuna urna cineraria deve contenere le ceneri di una sola salma e portare all'esterno l'indicazione del nome e cognome del defunto, data di nascita e di morte. Le ceneri non sono divisibili.
3. A richiesta degli interessati e in base a concessione l'urna è collocata nel cimitero in apposita nicchia, mensola, colombario, salvo si disponga per la collocazione in sepoltura privata o in cinerario comune, oppure, nel rispetto della volontà del defunto, per la dispersione o l'affidamento.
4. Il trasporto delle urne contenenti le ceneri non è soggetto alle misure precauzionali igieniche previste per il trasporto delle salme, salvo diversa indicazione dell'Autorità sanitaria.
5. La consegna dell'urna cineraria ai sensi dell'articolo 49, comma 3, della legge regionale n. 18/2010, deve risultare da apposito verbale che, redatto in duplice esemplare, indica la destinazione finale dell'urna. Un originale del verbale rimane al Comune che ha rilasciato l'autorizzazione alla cremazione, l'altro originale invece è consegnato all'affidatario dell'urna. (adeguamento alla nuova normativa della legge semplificazione l. 182/2025)

Articolo 45

Affidamento dell'urna cineraria ai fini della conservazione

1. L'affidamento dell'urna cineraria deve essere autorizzato dal Comune in cui l'urna è stabilmente collocata oppure dal Comune in cui si trova il cimitero dove le ceneri sono depositate. L'affidamento avviene nel rispetto della volontà espressa dal defunto e secondo la normativa regionale vigente.
2. L'Ufficiale dello Stato Civile è competente per l'affidamento delle ceneri e per le registrazioni previste dalla legge.
3. Il Comune può effettuare in ogni momento controlli sulla collocazione delle ceneri.
4. L'urna deve essere conservata in un luogo chiuso, stabile e destinato esclusivamente a tale funzione, come una teca, una nicchia o un vano di adeguate dimensioni, in modo da evitarne asportazioni, aperture o rotture accidentali.
5. L'affidamento dell'urna avviene secondo il seguente procedimento:
 - presentazione della domanda di affidamento da parte del richiedente;
 - verifica, da parte degli uffici comunali competenti, della volontà espressa dal defunto;
 - rilascio dell'autorizzazione all'affidamento da parte dell'Ufficiale dello Stato Civile;
 - consegna dell'urna e redazione del verbale da parte del responsabile del forno crematorio;
 - obbligo dell'affidatario di comunicare al Comune, entro 30 giorni, ogni variazione del luogo di conservazione dell'urna e del soggetto presso cui è custodita;
 - per l'affidamento dell'urna cineraria non è dovuta alcuna tariffa.
6. Se il defunto ha indicato genericamente la famiglia come affidataria, l'urna può essere affidata al coniuge o a un parente di primo grado, previo accordo di tutti gli aventi titolo sull'individuazione dell'affidatario unico da indicare nell'atto di autorizzazione.
7. In caso di disaccordo tra gli aventi titolo, l'urna cineraria è depositata nel cimitero fino al raggiungimento di un accordo sulla sua destinazione.
8. La richiesta deve indicare:
 - a) le generalità dei richiedenti aventi diritto e della persona alla quale sarà consegnata l'urna sigillata, che dovrà sottoscrivere il relativo verbale di consegna;
 - b) l'indirizzo presso cui l'urna cineraria sarà conservata;
 - c) l'impegno dell'affidatario a: 1) comunicare al Comune, entro 30 giorni, ogni variazione della residenza, del domicilio o del luogo di conservazione dell'urna cineraria; 2) custodire l'urna, debitamente sigillata, nel rispetto delle vigenti disposizioni civili e penali, senza affidarla ad altre persone, neppure temporaneamente; 3) trasferire l'urna al cimitero comunale se, per qualsiasi motivo, venga meno la disponibilità a conservarla presso la propria abitazione.
9. In caso di decesso dell'affidatario, gli aventi titolo devono presentare una nuova richiesta di autorizzazione, se ciò corrisponde alla volontà del defunto, oppure restituire l'urna per il deposito in cimitero.
10. La consegna dell'urna può avvenire anche per ceneri già tumulate o provenienti dalla cremazione di resti derivanti da fenomeni cadaverici trasformativi conservativi a seguito di esumazione o estumulazione, purché vi sia la volontà espressa in vita dal defunto.

11. La consegna di un'urna cineraria già tumulata con altri feretri è consentita solo previa verifica delle sue condizioni di conservazione. Se necessario, a tutela dell'igiene e della salute pubblica, possono essere impartite specifiche prescrizioni per la conservazione presso il domicilio.

Articolo 46 **Dispersione delle ceneri**

1. La dispersione delle ceneri è ammessa solo nel rispetto della volontà espressa in vita dal defunto, mediante disposizione testamentaria o dichiarazione operata dallo stesso in qualunque forma purché idonea a rappresentare in modo specifico la predetta decisione. Al fine di ricostruire tale volontà, sono ammissibili anche le prove testimoniali, volte ad attestare l'esistenza della scelta operata dal de cuius, assunte a processo verbale reso davanti all'Ufficiale di stato civile. All'interno dei cimiteri, la dispersione è consentita esclusivamente nelle aree, a ciò appositamente destinate, previste dal piano regolatore cimiteriale o, in assenza, individuate con deliberazione della Giunta comunale.
2. La dispersione delle ceneri è autorizzata dall'Ufficiale dello Stato Civile del Comune in cui è avvenuto il decesso. Se la dispersione è richiesta nel territorio di un altro Comune, è necessario acquisire il nulla osta di quest'ultimo.
3. Se la dispersione riguarda ceneri già tumulate, l'autorizzazione è rilasciata dall'Ufficiale dello Stato Civile del Comune in cui le ceneri sono custodite.
4. La richiesta di autorizzazione alla dispersione deve indicare:
 - a) il richiedente, avente titolo ai sensi di legge;
 - b) il luogo, tra quelli consentiti, in cui le ceneri saranno disperse;
 - c) la persona avente titolo, ai sensi della legge n. 130/2001, incaricata di eseguire la dispersione, nel rispetto della volontà espressa dal defunto;
 - d) il consenso scritto dei proprietari dell'area, se la dispersione avviene in area privata;
 - e) il consenso dell'ente competente, se la dispersione avviene in natura.
5. La dispersione delle ceneri, autorizzata dall'Ufficiale dello Stato Civile ai sensi della legge n. 130/2001, è consentita:
 - a) nelle aree appositamente destinate all'interno dei cimiteri;
 - b) in natura, ove consentito, nel rispetto delle norme vigenti in materia di zone di tutela assoluta, zone di rispetto e zone di protezione, con particolare riferimento alle acque destinate al consumo umano;
 - c) in aree private.
6. La dispersione in mare, nei laghi e nei fiumi è consentita nei tratti liberi da natanti e manufatti. In ogni caso, è vietata nei centri abitati, come definiti dall'articolo 3, comma 1, n. 8), del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285. In area privata, la dispersione deve avvenire all'aperto, con il consenso dei proprietari e senza fini di lucro. Deve inoltre essere eseguita in modo controllato, così da non arrecare danno o disturbo a terzi eventualmente presenti. La dispersione può essere autorizzata anche per ceneri già tumulate, nel rispetto dei commi precedenti. La dispersione delle ceneri deve in ogni caso essere eseguita in modo controllato, tale da non arrecare alcun danno e disturbo a soggetti terzi eventualmente presenti.
7. La dispersione delle ceneri è eseguita dal coniuge, da altro familiare avente diritto, dall'esecutore testamentario, dal rappresentante legale dell'associazione che ha tra i propri fini statutari la cremazione dei cadaveri dei propri associati, secondo la volontà espressa dal defunto, oppure, in mancanza, da personale autorizzato dal Comune.
8. La dispersione lungo il fiume Po può avvenire nei luoghi stabiliti dalla Giunta comunale con apposito provvedimento.

Art. 47 **Sepoltura di urna cineraria in cimitero**

1. La sepoltura delle urne cinerarie in cimitero può avvenire mediante collocazione nelle celle per la conservazione delle urne o nel cinerario comune. È altresì ammessa la collocazione all'interno di loculi o tombe assieme a feretri di congiunti ivi tumulati.
2. L'area ove consentire l'interramento dell'urna cineraria è individuata dal Piano regolatore cimiteriale.
3. È fatto obbligo di prevedere che l'urna da interrare sia in materiale non biodegradabile.
4. La sepoltura di un'urna cineraria in cimitero, deve essere autorizzata dal comune ove l'urna viene sepolta, accertato il diritto alla sepoltura nel luogo indicato da chi ne effettua la richiesta.

Art. 48

Cremazione delle salme inumate e delle salme tumulate

1. Le salme, decorsi 10 anni dall'inumazione o 20 anni dalla tumulazione, sono cremate sulla base di autorizzazione rilasciata previa acquisizione dell'assenso del coniuge o, in difetto, del parente più prossimo individuato ai sensi degli articoli 74, 75, 76 e 77 del codice civile e, in caso di concorrenza di più parenti dello stesso grado, della maggioranza assoluta di essi.

2. Ove vi sia irreperibilità dei familiari di cui al comma precedente, l'autorizzazione è rilasciata dopo trenta giorni dalla compiuta pubblicazione nell'albo pretorio del Comune di uno specifico avviso per la durata di 60 giorni consecutivi. Tale avviso è altresì oggetto delle forme di pubblicità di cui all'art. 6 del presente regolamento.

Capo VI - Servizio di illuminazione votiva

Art. 49

Servizio

1. Il Comune assicura il servizio di illuminazione votiva delle sepolture, in amministrazione diretta oppure mediante affidamento in gestione, secondo la normativa vigente, a un operatore economico adeguatamente attrezzato e idoneo allo svolgimento del servizio.

2. La richiesta del servizio può essere presentata anche separatamente dalla stipula del contratto di concessione del loculo; il richiedente non deve necessariamente coincidere con il titolare della concessione.

3. In caso di mancato pagamento del canone annuale, il servizio viene interrotto qualora l'utente non ottemperi dopo il primo e unico sollecito di pagamento.

Capo VII – Polizia interna dei cimiteri

Art. 50

Orario di apertura

1. L'orario di apertura del cimitero è stabilito dal Sindaco con apposita ordinanza.

Art. 51

Divieti speciali

1. L'accesso al cimitero è consentito a piedi. Per comprovate esigenze di salute o disabilità, il Responsabile può autorizzare l'ingresso di veicoli, stabilendo percorsi e orari tali da non intralciare le operazioni cimiteriali né gli altri visitatori.

2. È vietato l'ingresso nel cimitero a persone in evidente stato di ubriachezza o di alterazione dovuta all'assunzione di sostanze stupefacenti, nonché a chi sia vestito in modo indecoroso o tenga comportamenti non rispettosi del luogo.

3. È inoltre vietato l'ingresso ai minori di 10 anni non accompagnati da adulti e alle persone accompagnate da cani o altri animali, fatta eccezione per le persone non vedenti.

4. Nel cimitero è vietato qualsiasi atto o comportamento irriverente o incompatibile con la destinazione del luogo, in particolare:

- fumare, tenere comportamenti chiassosi, cantare o parlare ad alta voce;
- entrare con biciclette, motocicli o altri veicoli non autorizzati;
- introdurre oggetti irriverenti;
- collocare vasi, lumini o altri oggetti ingombranti nei corridoi davanti ai loculi, negli spazi tra le tombe o sui marciapiedi antistanti le nicchie ossario. Il personale cimiteriale provvede a rimuovere dall'area di passaggio gli oggetti che ostacolano le operazioni cimiteriali o il posizionamento delle scale di servizio. La collocazione di fiori e lumini è consentita solo in occasione di una nuova sepoltura, per un periodo massimo di un mese dalla tumulazione, e durante le festività di Ognissanti e della commemorazione dei defunti;
- rimuovere da tombe altrui fiori, piante, ornamenti o lapidi;
- gettare fiori appassiti o rifiuti fuori dagli appositi spazi o contenitori;

- portare fuori dal cimitero qualsiasi oggetto senza preventiva autorizzazione;
- danneggiare aiuole, alberi, lapidi, muri o altri manufatti, oppure scrivervi sopra;
- disturbare in qualsiasi modo i visitatori o distribuire indirizzi e volantini pubblicitari;
- fotografare o filmare cortei, tombe, operazioni cimiteriali o opere funerarie senza preventiva autorizzazione del Responsabile o del gestore del cimitero, se diverso dal Comune. Per cortei e operazioni cimiteriali è inoltre richiesto l'assenso dei familiari interessati;
- eseguire lavori o apporre iscrizioni su tombe altrui senza autorizzazione o richiesta dei concessionari;
- ostacolare il regolare svolgimento di cortei, riti religiosi o commemorazioni;
- assistere da vicino alle operazioni di esumazione o estumulazione se estranei non accompagnati dai familiari del defunto o non preventivamente autorizzati dal Responsabile;
- svolgere attività commerciali non autorizzate, salvo quanto eventualmente affidato ai sensi dell'art. 113 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e successive modifiche;
- installare forme di pubblicità fissa non autorizzate, salvo gli spazi e le modalità individuati dal Comune con deliberazione della Giunta comunale.

5. I divieti di cui sopra, ove applicabili, si estendono anche all'area immediatamente adiacente al cimitero, salvo specifica autorizzazione.

6. Chiunque, all'interno del cimitero, tenga un comportamento scorretto o offensivo verso il culto dei morti, oppure pronunci frasi offensive nei confronti del culto professato dai dolenti, è diffidato dal personale di vigilanza a uscire immediatamente e, se del caso, consegnato alle forze dell'ordine o deferito all'Autorità giudiziaria.

Art. 52

Riti religiosi

1. All'interno del cimitero è consentita la celebrazione di riti funebri, sia per il singolo defunto sia per la collettività dei defunti, della Chiesa cattolica e delle confessioni religiose non in contrasto con l'ordinamento giuridico italiano.

2. Le celebrazioni che possono richiamare un numeroso concorso di pubblico devono essere autorizzate dal Comune o dal gestore del cimitero. Nessuna autorizzazione è richiesta per le ricorrenze tradizionali.

TITOLO III - CONCESSIONI

Capo I - Tipologie e manutenzione delle sepolture

Art. 53

Sepolture private

1. Nei limiti previsti dal piano regolatore cimiteriale di cui all'art. 32, per le sepolture private può essere concesso l'uso di aree e di manufatti costruiti dal Comune.

2. Le aree possono essere concesse per la costruzione, a cura e spese di privati o enti, di sepolture a tumulazione individuale, familiare o collettiva. La superficie dei lotti e le dimensioni massime delle tombe sono stabilite dal piano regolatore cimiteriale.

3. Le concessioni dei manufatti costruiti dal Comune riguardano:

- a) sepolture individuali, quali loculi, celle ossario e nicchie per urne cinerarie;
- b) sepolture per famiglie e collettività, quali edicole, cappelle, tombe di famiglia e sarcofaghi;
- c) sepolture gratuite nei loculi riservati ai cittadini illustri.

4. Il rilascio della concessione è subordinato al pagamento del canone determinato annualmente dalla Giunta comunale.

5. La sepoltura nei campi di inumazione è gratuita.

6. Alle sepolture private si applicano, in base al sistema adottato, le disposizioni del d.P.R. 10 settembre 1990, n. 285 in materia di tumulazione ed estumulazione oppure di inumazione ed esumazione.

7. Quando la concessione è disciplinata da uno schema di contratto-tipo approvato dalla Giunta comunale, la stipula avviene dopo l'assegnazione del manufatto da parte del Responsabile, cui è affidata l'istruttoria del relativo atto.

8. Il diritto d'uso della sepoltura consiste in una concessione amministrativa, a tempo determinato e revocabile, su bene demaniale. La concessione non attribuisce alcun diritto di proprietà al concessionario, non è commerciabile né trasferibile e non può essere ceduta tra vivi o per disposizione testamentaria. Deve risultare da apposito atto, che disciplina le condizioni e le modalità di esercizio del diritto d'uso. In particolare, l'atto deve indicare:

- la natura della concessione, la sua identificazione e il numero dei posti salma realizzati o realizzabili;
- la durata;
- il concessionario o, nel caso di enti e collettività, il legale rappresentante pro tempore;
- le salme destinate a esservi accolte o i criteri per la loro individuazione, in caso di sepolcro gentilizio o familiare;
- l'eventuale restrizione o ampliamento del diritto d'uso in relazione alla tariffa corrisposta;
- gli obblighi e gli oneri connessi alla concessione, comprese le cause di decadenza.

Art. 54

Durata delle concessioni

1. Le concessioni di cui all'articolo precedente sono a tempo determinato ai sensi dell'art. 92 del d.P.R. 10 settembre 1990, n. 285.

La durata è fissata:

- a) in 30 anni per i loculi realizzati dal Comune o comunque per le sepolture private individuali per tumulazioni di salme;
- b) in 20 anni per le celle ossario e le nicchie cinerarie individuali realizzate dal Comune per tumulazione di resti ossei o ceneri;
- c) in 10 anni per le aree destinate alla costruzione di sepolture in muratura a uno o due posti sovrapposti;
- d) in 99 anni per le aree destinate alla costruzione di sepolture con edicole funerarie o tombe di famiglia;
- e) in 99 anni per i loculi, le celle ossario, i cinerari per le sepolture di cittadini illustri.

2. A richiesta degli interessati è consentito il rinnovo per un uguale periodo di tempo o per il periodo necessario al completamento del processo di mineralizzazione delle concessioni di cui al precedente punto 1). Detto periodo può essere frazionato e la concessione sarà rinnovata mediante il pagamento del corrispondente canone di concessione secondo la tariffa vigente al momento del rinnovo e che viene stabilita annualmente dalla Giunta Comunale.

3. Il rinnovo della concessione di cui al comma 1, lettera c), può essere richiesto e concesso per periodi multipli di 10 anni, anche superiori alla durata della concessione originaria, previo pagamento della relativa tariffa.

4. Alla scadenza della concessione o del relativo rinnovo, le costruzioni di cui all'art. 55, comma 3, lettere c), d) ed e), diventano di proprietà del Comune per effetto del principio di accessione previsto dal codice civile.

Art. 55

Modalità di concessione

1. Per ottenere la concessione, gli interessati devono presentare al Comune domanda in carta bollata, indicando l'oggetto della richiesta, quale area, loculo o celletta ossario, e la relativa ubicazione nel cimitero.

2. L'esito della domanda è comunicato al richiedente, che deve versare il corrispettivo entro 5 giorni e presentarsi per la sottoscrizione del contratto di concessione entro 10 giorni dal pagamento della relativa tariffa, a pena di decadenza.

3. La sepoltura individuale di cui all'art. 53, comma 3, lettera a), può essere concessa solo in presenza della salma, dei resti mortali o dell'urna cineraria. L'assegnazione avviene secondo l'ordine di presentazione delle domande. Il rilascio della concessione è subordinato al pagamento anticipato, in un'unica soluzione, della tariffa vigente al momento della sottoscrizione. Su richiesta motivata del concessionario può essere autorizzato il pagamento rateizzato.

4. Nell'atto di concessione è indicata la decorrenza, che coincide con la data dell'atto.

5. Compatibilmente con la disponibilità di loculi o nicchie, la concessione può essere rilasciata anche a persona vivente che abbia il coniuge o parente di primo grado già tumulato nello stesso cimitero, con possibilità di scegliere, se disponibile, il loculo contiguo, anche in altra fila, a quello del congiunto, indipendentemente dall'età. In tal caso si applicano le stesse modalità di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo, nonché la medesima durata e decorrenza previste dall'art. 56.

6. Nelle costruzioni a colombario con file affiancate e sovrapposte non possono essere concessi più di due loculi nella stessa fila orizzontale. Le richieste di più di tre loculi, compatibilmente con la disponibilità, sono accolte con assegnazione in senso verticale. Non possono comunque essere concessi più di quattro loculi allo stesso richiedente.

7. Per le concessioni di sepolture costruite dal Comune si osserva il seguente ordine di precedenza:

- a) tumulazione di salma;
- b) traslazione di salma tumulata provvisoriamente in loculo assegnato ad altri o in tomba di famiglia;
- c) traslazione di salma su richiesta dei concessionari;
- d) concessione a persone viventi per futura tumulazione, nei limiti di cui al precedente comma 5.

Deve comunque essere garantita la disponibilità di un congruo numero di loculi per le richieste di cui al comma 7, lettera a).

8. La concessione di aree e manufatti destinati a sepolture per famiglie e collettività, di cui all'art. 55, comma 3, lettera b), è rilasciata in ogni tempo secondo la disponibilità, dando priorità alla presenza di una o più salme da tumulare e alla data di presentazione della domanda.

9. La concessione non può essere rilasciata a persone o enti che intendano farne oggetto di lucro o di speculazione.

10. Per esigenze di manutenzione e ristrutturazione dei loculi o nicchie, la Giunta comunale può limitarne temporaneamente la concessione.

Art. 56

Uso delle sepolture private

1. Salvo quanto previsto dall'art. 53, il diritto d'uso delle sepolture private spetta al concessionario, ai suoi familiari e alle persone regolarmente iscritte all'ente concessionario (corporazione, istituto ecc.), fino all'esaurimento della capienza del sepolcro, salvo diversa previsione contenuta nell'atto di concessione.

2. Ai fini dell'applicazione dell'art. 93, commi 1 e 2, del d.P.R. 10 settembre 1990, n. 285, la famiglia del concessionario comprende:

- gli ascendenti e i discendenti in linea retta, in qualunque grado;
- i fratelli e le sorelle;
- il coniuge;
- i generi e le nuore;

– i conviventi del concessionario o dei suoi eredi, da essi autorizzati con apposita dichiarazione resa ai sensi del d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445. La convivenza deve essere attestata mediante autocertificazione.

3. Per gli ascendenti e i discendenti in linea retta, il diritto alla tumulazione si acquisisce automaticamente con il rilascio della concessione al fondatore del sepolcro. Per i collaterali, gli affini e i conviventi, la sepoltura deve invece essere autorizzata di volta in volta dal titolare della concessione.

Sono esclusi dal diritto d'uso della sepoltura tutti i soggetti che non siano legati al concessionario nei modi sopra indicati.

4. Con la concessione il Comune attribuisce ai privati il solo diritto d'uso della sepoltura. Tale diritto non è commerciabile, trasferibile o cedibile. Ogni atto contrario è nullo di diritto.

5. Il concessionario può esercitare il diritto d'uso nei limiti stabiliti dall'atto di concessione e dal presente regolamento, senza poter pretendere il mantenimento delle distanze o dello stato delle opere e delle aree attigue, che il Comune può modificare in ogni momento per esigenze cimiteriali.

6. Nelle tombe di famiglia, in mancanza di cellette ossario o cinerarie, è consentita la tumulazione di resti ossei o ceneri anche nei loculi destinati alle salme, purché resti disponibile lo spazio necessario per la tumulazione di una salma.

7. Non possono essere concesse aree per sepolture private a persone o enti che intendano farne oggetto di lucro o di speculazione. La concessione eventualmente stipulata in violazione di tale divieto è nulla di diritto.

Art. 57

Manutenzione

1. La cura e la manutenzione delle sepolture private spetta ai concessionari, per le parti da loro costruite od installate. La manutenzione comprende ogni intervento ordinario e straordinario, nonché l'esecuzione di opere o restauri che il Comune ritenesse prescrivere in quanto valutate indispensabile od opportuna sia per motivi di decoro, sia di sicurezza o di igiene.

2. Nelle sepolture private costruite dal Comune ed in cui la tipologia costruttiva sia tale da non presentare soluzione di continuità tra una concessione e l'altra, il Comune provvede alla manutenzione ordinaria e straordinario dei manufatti esclusi:

- le parti decorative costruite o installate dai concessionari;
- gli eventuali corpi o manufatti aggiunti dai concessionari;
- l'ordinaria pulizia;
- gli interventi di lieve rilevanza che possono essere eseguiti senza particolari strumenti.

Art. 58

Costruzione dell'opera – Termini

1. Le concessioni in uso di aree per le destinazioni di cui all'art. 53, comma 2, impegnano il concessionario alla sollecita presentazione del progetto secondo le modalità previste dall'articolo 68 del presente regolamento ed alla esecuzione delle opere relative entro 2 anni dalla data di emissione del documento amministrativo corrispondente all'assegnazione, pena la decadenza.

2. Qualora l'area non sia ancora disponibile, detto termine decorre dall'effettiva disponibilità e consegna dell'area stessa.

3. Per motivi da valutare dal Responsabile, può essere concessa, su giustificata e documentata richiesta degli interessati, una proroga di 1 anno ai termini predetti.

Capo II – Subentri e Rinunce

Art. 59

Subentro

1. In caso di decesso del concessionario di una sepoltura privata, i discendenti legittimi e le altre persone che hanno titolo sulla concessione ai sensi dell'art. 56 sono tenuti a darne comunicazione al Comune entro 12 mesi dalla data del decesso, richiedendo contestualmente la variazione per subentro dell'intestazione della concessione. Hanno titolo al subentro nella concessione i parenti entro il sesto grado ed affini entro il grado più prossimo individuati secondo gli artt. 74 e seguenti del codice civile, fermi restando prioritariamente i diritti del coniuge. È fatto salvo in ogni caso il rispetto della volontà del concessionario originario.

2. Il richiedente deve dichiarare con autocertificazione ai sensi del d.P.R. 445/2000 di avere i requisiti necessari, che nulla osta da parte di tutti gli altri eventuali aventi titolo di pari grado e che non esistono altri soggetti aventi titolo prioritario al subentro o che gli stessi vi rinunciano.

3. Al concessionario della sepoltura o al soggetto subentrante per morte del concessionario sono indirizzate tutte le formali comunicazioni inerenti alla sepoltura stessa.

4. Trascorso il termine di tre anni senza che gli interessati abbiano provveduto alla richiesta di aggiornamento dell'intestazione, il Comune può provvedere alla dichiarazione di decadenza della concessione.

Nel caso di famiglia estinta, decorsi 10 anni dall'ultima sepoltura se ad inumazione o 20 anni se a tumulazione, il Comune provvede alla dichiarazione di decadenza della concessione.

5. La famiglia viene ad estinguersi quando non vi sono persone che, ai sensi dell'art. 56, abbiano titolo per assumere la qualità di concessionari o non sia stato notificato al Comune, che siano state lasciate disposizioni a Enti o Istituzioni per curare la manutenzione della sepoltura.

Art. 60

Rinuncia a concessione a tempo determinato

1. Il Comune ha facoltà di accettare la rinuncia ai loculi, alle cellette o agli ossario concessi a tempo determinato quando gli stessi non sono mai stati occupati o si siano liberati per traslazione della salma, dei resti mortali o dell'urna cineraria.

2. In tal caso spetterà al concessionario o agli aventi titolo alla concessione, rinuncianti, il rimborso di un indennizzo determinato sulla base del corrispettivo pagato, proporzionale al periodo di non fruizione, secondo la seguente formula

$$P \times [(T-t):T] = X$$

dove:

P = prezzo del loculo/ossario versato al momento della concessione;

T = mensilità contrattuali della concessione;

t = mensilità di concessione fruite fino alla retrocessione (le frazioni si computano per intero)

X = importo da rimborsare

3. La rinuncia non può essere soggetta a vincoli o condizioni d è automatica in caso di traslazione di salma o resti.

Art. 61

Rinuncia a concessione di aree libere

1. Il Comune ha la facoltà di accettare la rinuncia a concessione di aree libere, salvo i casi di decadenza, quando:

a) non siano state eseguite le opere necessarie alla tumulazione;

b) l'area non sia stata utilizzata per l'inumazione o comunque sia libera da salme, ceneri o resti mortali.

2. In tal caso spetterà al concessionario o agli aventi titolo alla concessione, rinuncianti, il rimborso di una somma determinata come al precedente art. 60, salvo utilizzare gli anni di durata della concessione in luogo dei mesi.

3. Nessun rimborso è dovuto per le spese contrattuali.

4. La rinuncia non può essere soggetta a vincoli o condizioni alcuna.

Art. 62

Rinuncia a concessione di aree con parziale o totale costruzione

1. Il Comune ha facoltà di accettare la rinuncia a concessione di aree per la destinazione a costruzione di sepolture a sistema di tumulazione individuale per famiglie e collettività, salvo i casi di decadenza, quando:

a) il concessionario non intenda portare a termine la costruzione intrapresa;

b) il manufatto sia interamente costruito e sia comunque libero da salme, ceneri o resti.

2. In tali casi spetterà al concessionario o agli aventi titolo alla concessione, rinuncianti, un equo indennizzo per le opere costruite, su valutazione di congruità da parte dell'Ufficio Tecnico Comunale, da effettuarsi in contraddittorio con il concessionario in rapporto ai posti disponibili ed allo stato delle opere. In caso di disaccordo sul giudizio di congruità del valore dell'indennizzo, le parti possono deferire la controversia ad un arbitro, con spese a carico del concessionario.

3. La rinuncia non può essere soggetta a vincoli o a condizione alcuna.

Art. 63

Rinuncia a concessione di manufatti della durata di anni 99 o perpetua

1. Il Comune ha facoltà di accettare la rinuncia a concessione in uso di manufatti costruiti dal Comune di cui al punto 3 dell'art. 55, a condizione che siano liberi o liberabili da salme, ceneri o resti mortali

2. In tal caso spetterà al concessionario o agli aventi titolo alla concessione, rinuncianti, il rimborso di una somma determinata come al precedente art. 62.

3. Per eventuali opere eseguite a cura del concessionario, in aggiunta al manufatto concesso, si applica quanto disposto dal secondo punto dell'art. 64.

4. La rinuncia non può essere soggetta a vincoli o a condizione alcuna.

Capo III - Revoca, decadenza, estinzione

Art. 64

Revoca

1. Salvo quanto previsto dall'art. 92, comma 2, del d.P.R. 10 settembre 1990, n. 285, è facoltà del Comune ritornare in possesso di qualsiasi area o manufatto concesso in uso quando ciò sia necessario per ampliamento, modificazione topografica del cimitero o per qualsiasi altra ragione di interesse pubblico.

2. Verificandosi questi casi, la concessione in essere, previa deliberazione della Giunta comunale, viene revocata dal Responsabile che accerta i relativi presupposti e, contestualmente, viene concesso agli aventi diritto l'uso, a titolo gratuito, per il tempo residuo spettante secondo l'originaria concessione un'equivalente sepoltura nell'ambito dello stesso cimitero in zona o costruzione indicati dal Comune.

3. Della decisione presa, per l'esecuzione di quanto sopra, il Comune deve dar notizia al concessionario, ove noto, o in difetto mediante pubblicazione all'Albo on line comunale per la durata di 60 giorni, indicando il giorno fissato per la traslazione della salma. Nel giorno indicato la traslazione avviene anche in assenza del concessionario.

Art. 65

Decadenza

1. La decadenza della concessione può essere dichiarata nei seguenti casi:
 - a) quando venga accertato che la concessione sia oggetto di lucro o di speculazione;
 - b) in caso di violazione del divieto di cessione tra privati del diritto d'uso della sepoltura previsto all'art. 56;
 - c) quando, per inosservanza delle prescrizioni di cui all'art. 58 non si sia provveduto alla costruzione delle opere entro i termini fissati;
 - d) quando la sepoltura privata risulti in stato di abbandono per incuria o per morte degli aventi diritto, o quando non si siano osservati gli obblighi relativi alla manutenzione della sepoltura previsti dall'art. 57;
 - e) quando vi sia grave inadempienza ad ogni altro obbligo previsto nell'atto di concessione.
2. La pronuncia della decadenza della concessione nei casi previsti ai punti d) ed e) di cui sopra, è adottata previa diffida al concessionario o agli aventi titolo, in quanto reperibili.
3. In caso di irreperibilità la diffida viene pubblicata all'Albo on line comunale e a quello del cimitero per la durata di 30 giorni consecutivi.

Art. 66

Provvedimenti conseguenti la decadenza

1. Pronunciata la decadenza della concessione, Il Responsabile dispone, se del caso, la traslazione delle salme, dei resti ossei o delle ceneri, rispettivamente in campo comune, ossario comune, cinerario comune.
2. Successivamente il Responsabile dell'Ufficio Tecnico provvede alla demolizione delle opere o al loro restauro a seconda dello stato delle cose restando i materiali o le opere nella piena disponibilità del Comune.

Art. 67

Estinzione

1. Le concessioni si estinguono per scadenza del termine previsto nell'atto di concessione ai sensi del precedente art. 54 o con la soppressione del cimitero, salvo, in quest'ultimo caso, quanto disposto nell'art. 98 del d.P.R. 10 settembre 1990, n. 285.
2. Prima della scadenza del termine delle concessioni di aree per sepolture per famiglie e collettività gli interessati possono chiedere di rientrare in possesso degli elementi mobili, ricordi, decorazioni e oggetti simili.
3. Allo scadere del termine, se gli interessati non avranno preventivamente disposto per la collocazione delle salme, resti ossei o ceneri, provvederà il Comune collocando i medesimi, previo avvertimento agli interessati, rispettivamente nel campo comune, nell'ossario comune o nel cinerario comune.

TITOLO IV - LAVORI PRIVATI NEI CIMITERI

Capo I- Imprese e lavori privati

Art. 68

Accesso al cimitero

1. Per l'esecuzione di nuove opere, costruzioni, restauri, riparazioni e manutenzioni straordinarie non riservate al Comune, gli interessati devono avvalersi di imprese private di loro scelta. Tali imprese, prima di iniziare i lavori, devono munirsi di apposita autorizzazione rilasciata dal Responsabile dell'Ufficio Tecnico comunale.
2. In relazione alla natura e alle modalità di esecuzione dei lavori, il Responsabile dell'Ufficio Tecnico può richiedere il versamento di un deposito cauzionale o la stipula di una polizza assicurativa per eventuali danni a persone o cose. Lo stesso Responsabile ne valuta l'opportunità e ne determina l'entità.
3. Per le semplici riparazioni, la pulitura di monumenti, lapidi, croci e, in generale, per i lavori di ordinaria manutenzione, è sufficiente la comunicazione del Responsabile dell'Ufficio Tecnico.

4. Alle imprese è vietato svolgere nel cimitero attività di accaparramento di lavori o qualsiasi altra attività comunque sconveniente o censurabile.

5. Il personale delle imprese, e chiunque sia ammesso a eseguire lavori all'interno del cimitero, deve tenere un comportamento conforme alla natura del luogo ed è soggetto, per quanto compatibili, alle prescrizioni del Titolo II, Capo VII, del presente regolamento.

6. Ogni intervento edilizio è considerato area di cantiere e pertanto deve rispettare la normativa di settore ai fini della sicurezza e della movimentazione.

7. In caso di cerimonia funebre il cantiere deve essere sospeso.

Art. 69

Autorizzazioni e permessi di costruzione di sepolture private e collocazione di ricordi funebri

1. I progetti per la realizzazione di sepolture private devono essere approvati nel rispetto della normativa nazionale, regionale e comunale vigente in materia edilizia, di polizia mortuaria e del presente regolamento.

2. Nell'atto di approvazione del progetto è indicato il numero di salme che il sepolcro può accogliere.

3. Le sepolture private non possono avere comunicazione con l'esterno del cimitero.

4. Le opere devono essere realizzate entro i limiti dell'area concessa e non devono arrecare pregiudizio alle opere confinanti né ai servizi cimiteriali.

5. Le variazioni di carattere ornamentale sono autorizzate dal Responsabile dell'Ufficio Tecnico.

6. Ogni variante essenziale al progetto, anche se introdotta in corso d'opera, deve essere approvata ai sensi del comma 1.

7. Le autorizzazioni e i permessi possono contenere specifiche prescrizioni sulle modalità di esecuzione dei lavori e sul termine per la loro ultimazione.

8. Per le piccole riparazioni di ordinaria manutenzione e per gli interventi che non modificano in alcuna parte l'opera e sono diretti soltanto a conservarla o restaurarla, è sufficiente l'autorizzazione del Responsabile dell'Ufficio Tecnico.

9. I concessionari di sepolture private possono collocare lapidi, ricordi funebri e manufatti simili previa autorizzazione del Responsabile dell'Ufficio Tecnico.

Art. 70

Recinzioni aree – Materiali di scavo

1. Nella costruzione di tombe di famiglia, l'impresa deve recingere, a regola d'arte, lo spazio assegnato, per evitare eventuali danni a cose, visitatori o personale in servizio.

2. È vietato occupare spazi attigui, senza l'autorizzazione del Responsabile dell'Ufficio Tecnico.

3. I materiali di scavo e di rifiuto devono essere di volta in volta trasportati alle discariche o al luogo indicato dai servizi di polizia mortuaria, secondo l'orario e l'itinerario che verranno prescritti, evitando di spargere materiali o di imbrattare o danneggiare opere; in ogni caso l'impresa deve ripulire il terreno e ripristinare le opere eventualmente danneggiate.

Art. 71

Introduzione e deposito di materiali

1. È permessa la circolazione dei veicoli delle imprese per l'esecuzione dei lavori di cui agli articoli precedenti, nei percorsi e secondo gli orari prescritti dal Responsabile dell'Ufficio Tecnico.

2. La sosta è consentita per il tempo strettamente necessario.

3. È vietato attivare sull'area concessa laboratori di sgrossamento dei materiali.

4. Per esigenze di servizio può essere ordinato il trasferimento dei materiali in altro spazio.

5. Nei giorni festivi il terreno adiacente alla costruzione deve essere riordinato e libero da cumuli di sabbia, terra, calce, ecc.

Art. 72

Orario di lavoro

1. L'orario di lavoro per le imprese è fissato dal Responsabile dell'Ufficio tecnico.

2. È vietato lavorare nei giorni festivi, salvo particolari esigenze tecniche.

Art. 73
Sospensione dei lavori in occasione della commemorazione dei defunti

1. Il Responsabile dell'Ufficio Tecnico in occasione della commemorazione dei defunti, detterà le istruzioni di comportamento per l'introduzione e la posa in opera di materiali per opere o anche solo di lapidi individuali.
2. Le imprese devono sospendere tutte le costruzioni non ultimate e provvedere alla sistemazione dei materiali, allo smontaggio di armature e ponti, nel periodo indicato nelle istruzioni di comportamento di cui al comma precedente.

Art. 74
Vigilanza

1. Il Responsabile dell'Ufficio Tecnico vigila e controlla che l'esecuzione delle opere sia conforme ai progetti approvati, alle autorizzazioni ed ai permessi rilasciati. Egli può impartire opportune disposizioni, fare rilievi o contestazioni anche ai fini dell'adozione dei provvedimenti previsti dalla legge.
2. L'Ufficio Tecnico comunale accerta, a lavori ultimati, la regolare esecuzione delle opere di costruzione di sepolture familiari.

TITOLO V - DISPOSIZIONI VARIE E FINALI
Capo I - Disposizioni varie

Art. 75
Registro sepolture

1. Nessuna salma può essere accolta nel cimitero se non è accompagnata dall'autorizzazione al trasporto funebre. Inoltre, l'inumazione o la tumulazione non possono essere eseguite senza il permesso di seppellimento rilasciato dal competente Ufficiale dello Stato Civile.
2. Tali documenti devono essere consegnati in originale agli operatori cimiteriali ed essere in regola con l'imposta di bollo, se dovuta.
3. I documenti di cui all'art. 20 sono consegnati dall'operatore cimiteriale al Responsabile.
4. Il medesimo Responsabile annota quotidianamente in un apposito registro:
 - a) le inumazioni eseguite, indicando il nome e il cognome del defunto, il luogo e la data di nascita, l'anno, il giorno e l'ora dell'inumazione, il numero identificativo della sepoltura e il numero d'ordine del permesso di seppellimento, come risultanti dall'atto autorizzativo;
 - b) le generalità delle persone i cui cadaveri sono tumulati, con l'indicazione della sepoltura in cui sono stati collocati, nonché le generalità delle persone i cui cadaveri sono stati cremati;
 - c) ogni variazione successiva dovuta a esumazione, estumulazione, cremazione o trasporto di cadaveri, ceneri o resti mortali.
5. Le registrazioni di cui ai commi precedenti possono essere effettuate anche con sistemi informatici in grado di assicurare sicurezza ed integrità dei dati.
5. Le registrazioni previste dai commi precedenti possono essere effettuate anche con strumenti informatici idonei a garantire la sicurezza e l'integrità dei dati.

Capo II - Norme transitorie - Disposizioni finali

Articolo 76
Efficacia delle disposizioni del Regolamento

1. Le disposizioni contenute nel presente Regolamento più favorevoli o ampliative si applicano anche alle concessioni ed ai rapporti costituiti anteriormente alla sua adozione. Tuttavia, chiunque ritenga di poter vantare la titolarità di diritti d'uso su sepolture private in base a norme del Regolamento precedente, può, nel termine di un anno dall'entrata in vigore del presente Regolamento, presentare al Comune gli atti e documenti che comprovino tale sua qualità al fine di ottenerne formale riconoscimento.

2. Il provvedimento del Responsabile con cui si riconoscono diritti pregressi sorti nel rispetto del Regolamento precedente è comunicato all'interessato e conservato negli atti inerenti la sepoltura di che trattasi.

3. Salvo quanto previsto ai precedenti commi, il Regolamento comunale di Polizia Mortuaria precedente cessa di avere applicazione dal giorno di entrata in vigore del presente.

Articolo 77

Tariffe

1. Spetta alla Giunta comunale annualmente determinare le tariffe citate nel presente Regolamento.

Articolo 78

Norma finale e di rinvio

1. Per tutto quanto non previsto nel presente Regolamento si fa rinvio alle norme di legge e regolamentari in vigore.

COMUNE DI POLESELLA

Provincia di Rovigo

Proposta di deliberazione C.C. ad oggetto:

APPROVAZIONE DEL NUOVO REGOLAMENTO DI POLIZIA MORTUARIA DEL COMUNE DI POLESELLA

Parere di regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa.

Il sottoscritto, in qualità di Responsabile del Servizio, ai sensi dell'art. 49, comma 1, e 147 bis, comma 1 del T.U. approvato con D.Lgs. 18.08.2000, n. 267, esprime PARERE FAVOREVOLE in ordine alla regolarità tecnica e alla correttezza amministrativa della proposta di provvedimento indicato in oggetto.

Lì, 19.06.2026

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

dott.ssa Simona GHIRARDINI

Parere di regolarità contabile attestante la regolarità contabile della proposta di deliberazione.

Il sottoscritto, in qualità di RESPONSABILE SERVIZI FINANZIARI, ai sensi dell'art. 49, comma 1, e 147 bis, comma 1 del T.U. approvato con D.Lgs. 18.08.2000, n. 267, esprime PARERE FAVOREVOLE in ordine alla regolarità contabile della proposta di provvedimento indicato in oggetto.

Lì, 19.06.2026

IL RESPONSABILE SERVIZI FINANZIARI

dott.ssa Sara MANDANICI



COMUNE DI POLESELLA

PROVINCIA DI ROVIGO

DELIBERA CONSIGLIO COMUNALE **N. 17 del 22/06/2026**

OGGETTO:

APPROVAZIONE DEL NUOVO REGOLAMENTO DI POLIZIA MORTUARIA DEL COMUNE DI POLESELLA

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto come segue:

FIRMATO
IL SINDACO
Arch. FERRARESE EMANUELE

FIRMATO
IL SEGRETARIO COMUNALE
DOTT. TIEGHI RUGGERO

Documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del "Codice dell'amministrazione digitale" (D.Leg.vo 82/2005).